

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1852

come a quest'uopo si richiederebbero soli pochi minuti, mi pare che si potrebbe tenere tale seduta domani un po' più per tempo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni si terrà seduta segreta domani ad un'ora.

MELLANA. L'onorevole signor ministro è stato troppo facile a gettarmi un anatema. Esso ha sentenziato che non avverrà in avvenire il deputato di Casale tra coloro che combattono per il libero scambio.

Io credo bensì che il signor ministro sia uno degli operosi campioni dei combattenti pel libero scambio: non so però se sia già stato elevato al grado di gran mastro dell'ordine (*Viva l'ilarità*), massime quando dà prova così palese di snaturare le altrui parole per cercare mezzi di sortire dalle tanaglie nelle quali è fino ad ora tenuto dall'opposizione.

Io non ho parlato delle manifatture in senso economico, ma bensì per provare che dal lato delle manifatture la Lombardia non traeva vantaggio alcuno dal trattato.

E ricorro alla lealtà del signor ministro se non ho espressamente dichiarato che in questa circostanza io faceva soggiacere la questione economica alla questione politica.

DI REVEL. Io domanderei che i deputati siano convocati a domicilio per domani al tocco. Molti essendo ora assenti, e trattandosi di una comunicazione di finanze, sarebbe utile il farli avvertire.

PRESIDENTE. I deputati saranno convocati a domicilio pel tocco.

La seduta è levata alle ore 3 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata del 10:

Seguito della discussione del trattato di navigazione e commercio coll'Austria, e convenzione relativa per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore e sui fiumi Ticino e Po.

TORNATA DEL 10 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del trattato di commercio, e della convenzione sul contrabbando coll'Austria — Discorso del deputato Menabrea — Nuove osservazioni del deputato Botta — Mozione del deputato Arcognati, e risposta del ministro delle finanze — Repliche del deputato Cadorna — Discorso del deputato Di Revel — Incidente sull'ordine della discussione, e chiusura della medesima — Rettificazioni del deputato Sineo sulla relazione, e spiegazioni del relatore Brignone — Ordine del giorno motivato del deputato Bonavera — Osservazioni del ministro delle finanze e del deputato Riccardi — Opposizioni del deputato Mellana — Reiezione — Obbiezioni dei deputati Asproni, Botta e Depretis — Risposte dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici — Votazione ed approvazione del progetto di legge per il trattato suddetto, e della convenzione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Lo stesso segretario espone il seguente sunto della petizione ultimamente pervenuta alla Camera:

4121. Il Consiglio delegato di Ticineto, rappresentando come il signor intendente della provincia di Casale abbia con ripetuti decreti dichiarato che, trattandosi di spese stradali, se ne debba fare il riparto e la riscossione non altrimenti che in danaro, e che perciò non abbia annuito alla domanda del Consiglio comunale dello stesso paese per l'eseguimento delle comandate in natura, chiede che venga dal Parlamento deciso se l'articolo 131 della legge 7 ottobre imponga ai comuni l'obbligo di sopperire alle spese stradali con ruoli unicamente riscuotibili in danaro, oppure sia ad essi facoltativo di eseguire le riparazioni delle loro strade col mezzo delle comandate in natura.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si farà l'appello nominale.

(*Si procede all'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti deputati*):

Barbier — Bellono — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blanc — Blonay — Bolmida — Bona — Borella — Brofferio — Bronzini — Brunier — Buffa — Cagnone — Cambieri — Carquet — Carta — Cavalli — Chapperon — Chenal — Chiarle — Chiò — Correnti — Cossato — Dabormida — D'Aviernoz — Decandia — Decastro — Deforesta — Destefanis — Di San Martino — Farina Maurizio — Farini — Ferracciu — Fois — Galli — Galvagno — Gandolfi — Garibaldi — Gerbino — Jacquemoud — Justin — La Marmora — Leotardi — Louaraz — Malan — Mameli

— Mantelli — Marongiu — Martini — Mellana — Miglietti — Nieddu — Notta — Olivieri — Paleocapa — Parent — Pescatore — Pezzani — Pissard — Radice — Ravina — Richetta — Ricci Giuseppe — Roberti — Rusca — Sappa — Sauli Francesco — Sauli Damiano — Scapini — Serra — Serpi — Sineo — Tecchio — Turcotti — Tuveri — Viora — Zunini.

Metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

LANZA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 4121, sporta dal comune di Ticineto, in cui espone alla Camera il suo avviso sopra un articolo della legge comunale che riguarderebbe la manutenzione delle strade comunali, e ciò onde possa quel comune dare presto mano ad eseguire le riparazioni delle sue strade.

(È decretata d'urgenza.)

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO, E DELLA CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del trattato di commercio e della convenzione coll'Austria.

La parola sarebbe ora al deputato Valerio, ma trovandosi assente per malattia, la concedo al deputato Menabrea.

MENABREA. Dans les discussions qui ont eu lieu ces jours passés, le traité de commerce avec l'Autriche a été considéré sous un point de vue qui me semble trop absolu. L'on a un peu trop négligé de tenir compte des circonstances qui pouvaient influer sur sa stipulation, et l'on n'a peut-être pas eu assez égard aux relations commerciales qui ont précédemment existé entre le Gouvernement sarde et le Gouvernement autrichien.

On a surtout complètement oublié un fait très-essentiel, celui qui est relatif au transit des sels, et qui a donné lieu à de longues et nombreuses discussions entre les deux Gouvernements.

En examinant le traité actuel sous ce point de vue, peut-être sera-t-on conduit à en déduire des conclusions toutes diverses de celles qu'ont adoptées les adversaires de ce traité de commerce. Mais avant tout, il m'est nécessaire de revenir sur l'histoire de nos rapports commerciaux avec l'Autriche afin de bien établir l'état de la question.

Je tâcherai d'être aussi bref que possible, afin de ne pas prolonger davantage cette longue discussion, et je profiterai aussi de cette occasion pour rectifier quelques faits énoncés par quelques orateurs et qui me semblent erronés. Je dois également déclarer que je ne crois pas que l'on puisse détacher la discussion de la convention pour la répression de la contrebande de la discussion du traité. D'abord ces deux questions sont intimement liées l'une à l'autre, ainsi qu'on le verra par l'historique que j'aurai l'honneur d'exposer. En outre, du moment que le ministre a déclaré que le traité et la convention étaient solidaires l'un de l'autre, nous devons considérer la convention comme un article du traité et suivre ainsi l'exemple qu'a déjà donné cette Chambre à l'occasion de la discussion du traité avec la France.

En effet, à l'occasion de la discussion du traité de commerce avec la France, il y avait également une convention relative à la propriété littéraire. Cette convention avait été déclarée nécessaire pour l'adoption de ce traité, et la

Chambre n'a pas hésité un instant à voter simultanément le traité et la convention.

J'en viens maintenant à l'exposition des faits qui concernent nos relations avec l'Autriche.

En parcourant la série de nos traités, je vois que ceux qui ont principalement donné lieu à nos nombreuses discussions avec l'Autriche, commencent en 1703, époque à laquelle une partie du Monferrat, les provinces d'Alexandrie, de Valence, toutes les terres comprises entre le Pô et le Tanaro, la province de Lomellina, de Val-de-Sesia, furent cédées par l'empereur au duc de Savoie.

Postérieurement, par le traité de Worms, conclu en 1743, le roi de Sardaigne, pour prix de services qu'il avait rendus à la cause de l'impératrice Marie-Thérèse, reine de Hongrie, obtint Vigevano, Voghera, la partie du Pavésan, comprise entre le Pô et le Tésin. Le duché de Plaisance qui avait également été cédé à cette époque, fit retour à l'Infant d'Espagne, par suite du traité d'Aix-la-Chapelle, du 18 octobre 1748.

Ce sont ces traités qui ont donné naissance à cette classe d'habitants que l'on appelle sujets mixtes, et qui jouissent de prérogatives tout-à-fait spéciales et dépendantes de leur position primitive. Toutes les conditions dépendantes des cessions de territoire dont il a été question, furent définitivement réglées par le traité de Milan, du 4 octobre 1751. C'est ce traité de Milan qui a été, jusqu'à ce jour la base des relations entre les Etats sardes et l'Autriche.

Ce traité est des plus importants; il se divise en plusieurs articles, dont il est nécessaire que je donne une idée à la Chambre.

Le premier article est relatif *alla conservazione del naviglio grande che si deriva dal Ticino*; le deuxième est relatif *alle somministranze fatte pendente la guerra dal 1742 al 1748*.

Article 3. *Trattamento dei sudditi delle provincie smembrate sullo Stato di Milano e dei sudditi dello Stato di Milano sulle provincie smembrate.*

Cet article est spécialement relatif aux droits et privilèges dont jouissaient les sujets appelés *sudditi misti*, et dont ils jouissent encore aujourd'hui.

L'article 4 (*Comunicazione dei generi*) concerne la concession faite en faveur des sujets mixtes auxquels on accorde le droit de faire passer une partie de leurs denrées du territoire Lombard au territoire Sarde, et vice-versa.

En parcourant le traité, j'ai vu que le titre *Comunicazione dei generi* s'étend simplement aux grains, au bétail; mais je n'ai pas vu, ainsi que l'a annoncé l'honorable Depretis, qu'il y fût question de vins. L'introduction des vins a toujours été entièrement considérée à part, et l'on n'a jamais contesté qu'il fût facultatif au Gouvernement autrichien d'imposer sur les vins les taxes qu'il jugeait à propos.

L'article 5 de ce traité, qui est intitulé *Commercio*, a pour objet d'établir quelques facilités de communication entre les deux pays; mais, il faut l'avouer, cet article est empreint de l'esprit de restriction qui dominait à cette époque, et ne comprend que quelques points spéciaux de commerce.

Je m'abstiens de citer d'autres articles, relatifs aux bénéfices, aux corporations religieuses, et j'en viens à l'article très-important portant pour titre *Ratifica della convenzione per i transiti dei sali*. C'est sur ce point surtout que je me permets d'appeler toute l'attention de la Chambre. La question du transit des sels a donné lieu à de nombreuses, et longues discussions entre les deux Gouvernements. A l'époque du traité de Worms la Sardaigne tirait les sels nécessaires à la

consommation du pays, de la Sicile et de la Barbarie par la voie de Venise.

Ce sel était transporté à une raffinerie établie à Cannobbio; mais comme par le traité de Worms et par celui d'Aix-la-Chapelle, le droit de transit n'avait nullement été réservé au roi de Sardaigne, le Gouvernement autrichien ne tarda pas à inquiéter le Gouvernement sarde à ce sujet, et le Piémont se trouvait ainsi menacé d'être privé d'une denrée indispensable, et que depuis très-longtemps il était dans l'habitude de retirer de Venise.

C'est par suite des difficultés qui survinrent à ce sujet qu'une convention particulière fut conclue à Milan entre les deux Gouvernements en mars 1751. Cette convention est relative au transit des sels. Je vais vous en citer le texte parce qu'il est très-important de le connaître; il est dit à l'article premier:

« Sarà permesso alle regie gabelle di S. M. Sarda di fare transitare annualmente per gli Stati della Lombardia austriaca, sì per terra che per acqua, quella quantità di sale procedenti da Venezia, od altra parte inferiormente al ducato di Mantova, che loro occorrerà per servizio de' Stati di S. M. il Re di Sardegna; ben inteso però che qualora vi sarà il caso di valersi del transito per terra, si praticeranno le cautele uniformi alle stabilite come infra per il transito nel luogo di Bereguardo, restando però le spese occorrenti in questo caso a carico delle predette regie gabelle. »

Vient ensuite l'article deuxième dans lequel il est dit:

« In corrispettivo di tale convenzione, S. M. il Re di Sardegna ha ceduto come cede, e rinunziato come rinunzia in favore della regia Camera di Milano, alla raffinazione di Cannobbio, ed all'intero commercio attivo dei sali, sì raffinati che in grana, colli Cantoni Svizzeri e Baliaggi da essi dipendenti in Italia, cosicchè d'or in avanti le regie gabelle non abbiano direttamente, nè indirettamente, sotto qualsivoglia titolo, contrattazione, o commercio de' sali suddetti con i detti Cantoni, come sopra, nè a riaprire detta raffinazione di Cannobbio, ma tutta la ragione sì di detto commercio, che di detta raffinazione, intieramente e privatamente passi nella regia ducal Camera di Milano, e resti nella medesima, ancorchè in qualche tempo non piacesse, o non occorresse a dette regie gabelle di far uso di detto transito. »

Ce sont les dernières paroles que je viens de lire, qui ont donné lieu aux graves difficultés dont je parlerai bientôt. C'est cette convention du mois de mars 1751 qui fut entièrement confirmée par l'article 10 du traité de Milan, du 4 octobre 1751.

Postérieurement à ce traité de Milan de 1751 vient le traité de 1763, par lequel les deux Gouvernements autrichien et sarde abolirent le droit d'aubaine qui existait entre ces deux pays. Dans ce traité il est dit entre autres choses: *Ita ut eis licitum sit domicilium suum permanens si velint, illuc transferre nihilominus tamen simul possessionem, proprietatemque ejus quod in ditionibus propriis eorum principis possiderent retinere*. Par conséquent, en vertu de cet article du traité le droit d'aubaine était réciproquement aboli entre les deux Etats. Les individus qui avaient hérité dans un des Etats, avaient de plus le droit d'y aller jouir de leur succession.

Voilà, messieurs, quelles ont été les bases de nos rapports avec l'Autriche jusqu'à la première révolution française. D'une part concessions assez larges faites aux sujets mixtes; d'autre part quelques faibles facilités pour le commerce; ensuite abolition des droits d'aubaine, et faculté aux individus qui avaient hérité de quelque propriété, de jouir de ces pro-

priétés mêmes. Les choses en restèrent là jusqu'à la République française. Après l'empire, en vertu des traités de Paris et de Vienne, les anciens traités qui existaient entre la maison d'Autriche et la maison de Savoie furent de nouveau confirmés, et entre autre spécialement le traité de 1751. Depuis lors, par le traité de 1824, on étendit l'abolition des droits d'aubaine aux nouveaux pays qui avaient été annexés à la couronne de Savoie.

Les choses en étaient à ce point, lorsqu'en 1834 fut conclue la convention pour la suppression de la contrebande. Je ne veux pas entrer dans le mérite intrinsèque de cette convention, ni en exposer l'histoire; seulement j'examinerai quelles en ont été les conséquences.

La convention de 1834 fut stipulée dans l'intérêt financier, soit de l'Autriche, soit de la Sardaigne. Quelques années après le Gouvernement sarde s'aperçut que la convention était bien plus avantageuse au Gouvernement autrichien qu'à lui-même. Ce motif, uni à plusieurs autres, le détermina à dénoncer le 18 août 1842 cette convention, qui cessa d'avoir effet à partir du 1^{er} janvier 1843.

Ici je réponds à l'honorable monsieur Depretis qui, en disant que cette convention avait été dénoncée en 1848 est tombé en erreur; je lui dirai encore que je ne crois pas avec lui que le Statuto ait été le fruit du carbonarisme; non, cela n'est pas: le Statuto est né de la pensée magnanime du prince qui a cru pouvoir prononcer ces paroles mémorables: *i popoli che Dio ha confidato alla mia autorità sono maturi*. C'est à nous maintenant à prouver par notre sagesse que le prince ne s'était pas trompé. (Bene!)

D'abord le Gouvernement autrichien ne s'émut pas grandement de la dénonciation de la convention sur la répression de la contrebande; mais en 1847 le canton du Tésin ayant demandé le transit d'une certaine quantité de sel qu'il avait acheté à l'étranger, le Gouvernement sarde croit devoir la lui accorder en limitant toutefois la quantité de ce sel à celle qui était purement nécessaire à la consommation du canton; car il ne voulait participer ni directement, ni indirectement à aucune opération qui aurait pu laisser soupçonner un but de contrebande.

C'est alors que le Gouvernement autrichien protesta contre la concession qui avait été faite au canton du Tésin, en se prévalant de l'article 10 du traité de 1751 pour soutenir que le Gouvernement sarde n'avait aucunement le droit de permettre ce transit.

Le Cabinet de Turin se récria contre de telles prétensions, et après plusieurs pourparlers, le Gouvernement autrichien voyant qu'il ne pouvait rien obtenir relativement à la suppression de transit des sels, fit déclarer, le 1^{er} mai 1846, par le Conseil aulique, que les droits d'introduction sur les vins étaient portés de 10 fr. 70 cent. à 21 fr. 75 cent. le quintal métrique.

Le Gouvernement sarde, en présence des graves dommages qui étaient portés aux produits vinicoles du Piémont par cette déclaration de la Chambre aulique, crut devoir faire des réclamations, et proposer, en même temps, l'arbitrage d'une puissance pour interpréter le traité du 4 octobre 1751; car le Gouvernement sarde prétendait, avec raison, que l'article du traité relatif au transit du sel, n'avait plus aucune valeur, puisque les causes qui l'avaient fait introduire n'existaient plus.

En effet, comme j'ai eu l'honneur de le dire, le Gouvernement sarde, avant l'annexion de Gènes, tirait le sel de la Vénétie. Par suite de l'annexion de Gènes, le transit des sels sur la Lombardie était devenu inutile, et par conséquent l'article

10 du traité en question avait cessé d'avoir une signification.

Le Gouvernement autrichien ne crut pas devoir admettre ces quoique légitimes propositions, et, avant d'entrer dans de nouvelles négociations, il exigea que le Gouvernement sarde suspendit, avant tout, le transit des sels qui étaient destinés au canton du Tésin. Le Gouvernement sarde ne crut pas pouvoir consentir à une condition pareille, sans manquer à sa dignité.

Le Gouvernement autrichien avait également demandé une diminution du tarif sur certains articles de douane; le Cabinet sarde répondit que cette réduction sur les articles de douane s'effectuait par suite de la révision du tarif, mais qu'il n'entendait pas la faire au moyen de traités; car il entraînait dans les principes du Gouvernement des princes de Savoie de marcher vers la liberté de commerce, mais en conservant leur propre indépendance, et sans s'engager par aucun traité.

Le 20 mars 1847, le ministre des affaires étrangères entra dans de nouvelles négociations avec monsieur De Buol, ministre d'Autriche à Turin, relativement au transit des sels et à la question de la surtaxe des vins. Le Gouvernement sarde demandait la résiliation absolue de l'article 10 du traité de Milan, de 1751; mais le ministre autrichien refusait.

Enfin, il résulte d'une dépêche adressée, le 6 janvier 1848, à monsieur le marquis Ricci, ministre plénipotentiaire sarde à Vienne, que les parties étaient convenues « des déclarations, notes et conventions suivantes :

« 1° Déclaration de la part de l'Autriche d'admettre la résiliation du traité de 1751;

« 2° Promesse, par note, d'enlever immédiatement la surtaxe des vins;

« 3° Déclaration de la part du Cabinet sarde de ne pas entendre jouir de sa liberté d'action pour favoriser la contrebande du sel dans le canton du Tésin;

« 4° Remise en vigueur de la convention de 1834, pour la répression de la contrebande. »

Trois points restaient en contestation :

1° Le Gouvernement du roi demandait au Cabinet de Vienne une assurance quelconque, pour que, tant qu'on lui refuserait, comme inadmissible, dans l'état actuel de tarif autrichien, une diminution sur les droits d'entrée des vins du Piémont en Lombardie, on n'en accordât aucune à une autre puissance;

2° Il exigeait que, dans le renouvellement de la convention de 1834, on déclarât qu'il ne serait point porté atteinte au traité par lequel le Gouvernement sarde avait accordé aux cantons du Tésin, des Grisons et de St-Gall, l'exemption de la visite des marchandises en transit, traité rendu exécutoire par manifeste caméral du 6 août 1847;

3° Enfin, il insistait à ce qu'on fit disparaître de cette convention tout ce qui aurait pu nuire au principe de l'union douanière italienne, admis par la déclaration diplomatique du 5 novembre 1847. »

L'Autriche ne crut pas devoir adhérer à ces dernières propositions.

Or, si l'on compare ces propositions au traité actuel de commerce, y comprise la convention pour la répression de la contrebande, on voit que le Gouvernement sarde se contentait, à cette époque, de beaucoup moins qu'il n'a obtenu aujourd'hui.

A cet égard je vous prie, messieurs, de vouloir bien tenir compte des dernières négociations que je viens de vous faire connaître. Vous vous convaincrez que la convention sur la

répression de la contrebande, que la question du transit des sels étaient intimement liées à celle de la réduction de la taxe sur les vins. Notez bien que cette réduction n'avait pour but que de remettre les choses sur le même pied, c'est-à-dire de porter à 10 fr. 70 cent. la taxe par quintal métrique.

Remarquez que la seule chose à laquelle, outre la précédente, le Gouvernement autrichien eût consenti, était la résiliation de la convention de 1751 sur le transit du sel.

D'autre part, le Gouvernement autrichien se refusait à assurer qu'on n'aurait accordé aucune réduction sur les droits d'entrée des vins à une autre puissance, sans les accorder en même temps au Piémont.

Quant au droit de transit accordé aux cantons suisses, monsieur le ministre des finances a suffisamment démontré que la convention de 1847, qui y est relative, a cessé d'exister.

Pour ce qui est de l'union douanière italienne, cette pensée est, pour le moment, rentrée dans le domaine des souvenirs historiques.

Nous voici arrivés aux moments où nos relations diplomatiques avec l'Autriche furent interrompues pour n'être reprises que par suite du traité de paix de Milan du 6 août 1849. Par ce traité les deux parties contractantes s'engagent à stipuler un traité de commerce sur les bases les plus parfaites de la réciprocité et sur le pied des nations les plus favorisées. On remet en même temps en vigueur la convention du 1834 pour la suppression de la contrebande, dans laquelle on promet d'introduire les améliorations nécessaires pour la rendre plus efficace. Ce traité de commerce et la convention y annexée sont déclarés indivisibles par l'article 5 du traité de paix de Milan.

Mais, faites bien attention à l'article 6 suivant, qui est le point important de la question; il y est dit :

« Le Gouvernement autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente convention, le décret de la Chambre autolique qui a imposé, à dater du 1^{er} mai 1841, une surtaxe sur les vins du Piémont. »

Ainsi, messieurs, vous voyez que la convention relative à la répression de la contrebande n'a pas été concédée par nous à titre gratuit, mais comme compensation à la résiliation de la convention du 11 mars 1751 relative au transit du sel et à l'abolition de la surtaxe sur les vins. La remise en vigueur de cette convention, ou d'une autre analogue, est donc un engagement formel pris de notre part en compensation d'avantages équivalents accordés par le Gouvernement autrichien. Repousser cette convention *quelle qu'en soit la valeur intrinsèque*, entraînerait avec soi la renonciation aux concessions précitées faites par l'Autriche.

Examinons actuellement le traité de commerce qui forme l'objet de nos discussions; je me bornerai à appeler votre attention sur les points principaux qui en font la base.

Il établit d'abord sur la taxe des vins une diminution qui la fixe à 7 fr. le quintal métrique, tandis que auparavant on nous avait toujours refusé de la porter au dessous de 10 fr. 70 cent.

De plus on déclare par le même traité qu'on n'accorderait aucune diminution de droits à toute autre puissance italienne sans que cette diminution ne nous soit également accordée.

Les avantages qui auparavant étaient à-peu-près exclusi-

vement réservés aux *sudditi misti*, sont étendus à tous les sujets des deux Etats, qui peuvent actuellement vendre, acquérir, trafiquer, résider de la manière la plus libre dans les deux pays, avec toutes les garanties et les immunités désirables, tandis qu'auparavant ils n'étaient que tolérés, et leurs avoirs ainsi que leur commerce étaient toujours soumis à l'arbitre des autorités locales.

Enfin, messieurs, il y a un point plus important encore, c'est celui de l'abolition des droits différentiels sur les provenances de terre et sur les provenances de mer.

Messieurs, vous ne devez pas oublier que la Ligurie a besoin d'établir d'une manière stable ses rapports avec la Lombardie afin d'assurer son commerce maritime.

On sait que jusqu'à ce jour ces rapports n'ont été que précaires, car il était toujours à l'arbitre de l'Autriche de les faire cesser, pour favoriser, soit les ports de Trieste et de Venise, soit même celui de Livorno qui fait en ce moment une si rude concurrence au port de Gênes.

C'est ainsi que le nouveau traité assure l'avenir d'une des principales provinces de l'Etat.

Maintenant, messieurs, passons à la question de la convention.

Je ne veux pas faire sans doute l'apologie de la convention, mais je la prends telle qu'elle est, et telle qu'elle résulte de nos obligations antérieures avec le Gouvernement autrichien. Si nous comparons cette convention avec celle qui l'a précédée, quand bien même elle ne contienne pas toutes les améliorations que quelques uns auraient voulu y voir, toutefois on ne peut disconvenir qu'elle n'ait levé bien des doutes sur plusieurs points qui avaient donné lieu à de graves contestations et ôté l'occasion à de fâcheux conflits. Ainsi les limites des endroits où les poursuites peuvent avoir lieu sont assez clairement définies; les moulins flottants sont à l'abri des visites des agents de finances, ce qui n'avait pas lieu auparavant.

Je répondrai encore, messieurs, quelques mots à ceux qui s'appuient sur les anciens traités pour démontrer que la convention actuelle leur est contraire.

De ce que le traité de Worms, et le traité de Vienne, reconnaissent la liberté de navigation du Pô et du Tésin, ils en concluent qu'en vertu de ces traités qui forment la base du droit public européen, il n'est permis d'exercer aucune surveillance financière sur ces fleuves. Je crois que c'est une erreur. En effet le principe de la liberté de navigation ne peut détruire un autre principe non moins incontestable, celui du droit qu'à chaque Gouvernement de protéger ses intérêts financiers.

La coexistence de ces deux principes se conçoit aisément si l'on observe que la liberté de navigation des fleuves doit s'entendre seulement en ce sens, que les bateaux qui voyagent le long de ces fleuves ne doivent être sujets à aucun droit de péage, ou à aucun autre de ces empêchements qui étaient si fréquents au moyen âge, et comme cela existe encore, je crois, sur le Pô vers les duchés de Parme et de Modène.

Mais en même temps lorsqu'un fleuve sert de limite entre deux Etats, chacun de ceux-ci peut prendre des précautions convenables pour réprimer la contrebande; et c'est alors, au contraire, qu'il est nécessaire que les deux puissances limitrophes règlent d'un commun accord la manière d'exercer cette surveillance, afin d'éviter les graves inconvénients auxquels l'absence de toute convention réciproque pourrait donner lieu.

Ainsi, en raisonnant d'une manière abstraite et sans entrer

dans le mérite de la convention conclue dans ce but entre nous et l'Autriche, on doit reconnaître qu'en thèse générale une convention pour la répression de la contrebande sur les eaux limitrophes serait toujours nécessaire.

Maintenant, messieurs, si je considère le traité de commerce sous un autre point de vue, je reconnais que, si nous avons fait précéder le traité de commerce avec l'Autriche aux traités qui ont été si rapidement conclus avec l'Angleterre et avec la Belgique, il est possible et même très-probable que nous eussions obtenu des conditions meilleures que celles qui nous sont faites; car il est de fait que nous avons beaucoup accordé et nous aurions eu le droit d'exiger des concessions plus avantageuses soit sur les vins, soit sur les huiles, etc. C'est là mon opinion. Mais en ceci la Chambre est solidaire des actes du Ministère, puisque c'est elle qui a voté le traité avec l'Angleterre. On peut éprouver le regret qu'on n'ait pas songé alors qu'on devait bientôt traiter avec l'Autriche, mais c'est une question sur laquelle il est maintenant inutile de revenir.

Quant à la convention dont il s'agit, je ne veux pas entrer, je le répète, dans l'examen intrinsèque des dispositions qu'elle contient; seulement je fais observer qu'elle est intimement liée au traité de commerce, et qu'on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Or, comme les avantages que présente le traité de commerce sont bien supérieurs aux inconvénients que peut avoir la convention, je crois, pour mon compte, que ce serait bien imprudent, économiquement parlant, de repousser le traité de commerce.

Toutefois je ne dissimule point que, si la convention eût été faite à Vienne en même temps que le traité, au lieu de l'avoir été à Turin, notre plénipotentiaire aurait certainement obtenu des conditions plus avantageuses; car d'après le précis historique que j'ai eu l'honneur d'exposer, on a pu se convaincre que l'Autriche tenait infiniment au renouvellement de cette convention.

Elle aurait donc été un moyen, une arme dont notre plénipotentiaire, sans aucun doute, aurait su se servir. Mais à présent que tout est un fait accompli, qu'il ne s'agit plus de modifier, mais de prononcer une *oui* ou un *non* sur l'acceptation, on ne peut méconnaître les avantages du nouveau traité comparativement à tout ce que nous avons eu auparavant avec l'Autriche. Il établit nos rapports avec la Lombardie, la Vénétie et les Duchés sur un pied beaucoup plus large, et je dirai même beaucoup plus libéral qu'il n'a jamais existé; il fait droit aux légitimes espérances de nos provinces vinicoles; il assure à Gênes l'important commerce de transit pour la Lombardie, enfin il donne aux sujets sardes le droit d'acquérir, de commercer dans les provinces italiennes de l'Autriche; droit qui n'existait pas jusqu'à ce jour. Si au contraire ce traité était repoussé, je doute qu'on en pût conclure un autre; et alors il jetterait dans les principales provinces de l'Etat la plus déplorable perturbation. C'est pourquoi je erois en conscience devoir l'adopter.

Je dois ici répondre aux paroles étranges que nous avons entendu sortir de la bouche de quelques orateurs. Eh quoi! plutôt que de voir le sentiment de la nationalité italienne se développer par le contact pacifique des peuples, ils appellent la misère en aide à leurs désirs! Ont-ils donc oublié que lorsqu'un mouvement spontané brisa les barrières qui séparaient les Etats de la péninsule, les populations s'aperçurent alors qu'elles se connaissaient à peine et que l'on vit, à leur contact, se réveiller les antiques rivalités municipales, et cela au moment même où un seul sentiment devait les réunir dans une même pensée?

Les honorables préopinants auraient-ils par hasard hérité la fameuse devise des doctrinaires: *périssse le monde plutôt qu'un principe*? Ou bien, croiraient-ils pouvoir imposer par l'adversité un sentiment qui ne doit être que le résultat d'une expérience persuasive? Ils se trompent; des idées même généreuses peuvent bien être caressées par cette partie d'une nation qui s'appelle *intelligente*; les discours, les écrits peuvent bien agiter momentanément la surface d'un pays, mais tant que les idées restent à l'état d'abstraction, tant qu'une pensée d'utilité pratique ne s'y joint pas, elles ne peuvent qu'effleurer la masse du véritable peuple, de celui qui travaille, et qui obéit, avant tout, à l'instinct du simple bon sens. *Croyez-moi, messieurs, ces sentiments de fraternité que voudraient imposer les honorables préopinants, naissent bien plus du contact utile des populations que de toute autre chose.*

Or, ce contact utile a principalement pour base les relations commerciales. C'est par l'effet de ces rapports que les intérêts des peuples se confondent et que les sentiments d'amitié se réveillent et se maintiennent. Les résultats pacifiques que l'on obtient ainsi sont bien autrement sûrs et solides que ceux que l'on voudrait fonder sur des idées qui, pour le plus grand nombre, ne sont qu'à l'état d'abstraction.

Aussi, je ne comprends pas comment on puisse repousser un traité, parce qu'il ouvre et assure de nouveaux moyens de rapports pacifiques et utiles à des peuples auparavant séparés, et que l'on dit vouloir réunir dans un même sentiment de nationalité.

Du reste, messieurs, il est temps de quitter le règne des illusions pour rentrer dans la sphère de la réalité. Le pays doit aujourd'hui songer à lui-même et s'occuper de sa propre conservation. Il faut que le calme dans les idées permette, avant tout, d'établir l'ordre, la simplicité et l'économie dans les divers services de l'Etat; il faut que nous puissions désormais nous appliquer au développement des richesses de la nation, qui sont encore bien grandes; au développement du bien-être moral et matériel des classes laborieuses. Il faut, en un mot, sauver le présent pour sauver l'avenir... L'avenir, Dieu seul le connaît; mais, ce qu'il y a de sûr, c'est que la providence n'accorde ses dons qu'à ceux qui savent les mériter par l'union de la force et de la sagesse.

Messieurs, soyons donc sages afin d'être forts; souvenons-nous que le Piémont est la tête et le cœur de l'Italie, et ce serait un sacrilège que d'en compromettre la prospérité pour le faire servir d'instrument à de vaines illusions ou à d'impatiens désirs. (*Approvazione a destra*)

PRESIDENTE. Non essendo presente, per causa di malattia, il deputato Valerio, darò la parola al deputato Botta.

BOTTA. Era mia intenzione di accennare ai diversi inconvenienti, alle angherie, e vessazioni gravissime, che ai nostri concittadini arrecherà l'adozione della convenzione; ma essendo stato prevenuto, io non ripeterò quanto si è già detto con molta chiarezza ed evidenza dagli oratori che hanno già parlato, e mi restringerò a pochissime osservazioni.

In primo luogo dirò che aveva chiesto al signor ministro che volesse dire cosa intendeva per la parola *trasbordo*, parola che non ho trovata in nessun dizionario.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io ho detto *bordeggiare*.

BOTTA. Il signor ministro ha favorita la chiesta interpretazione e della parola *trasbordo*, e di quella *bordeggiare*. Ha detto che per *trasbordo* si intende trasportare la merce da un bordo ad un altro, ossia da una in altra barca; ora conviene sapere che mantenendo il disposto dell'articolo 8, se-

condo il quale qualunque trasbordo sarà considerato per una violazione, si interdice quasi totalmente la navigazione sul lago Maggiore e totalmente, direi, sul Ticino.

Deve sapere la Camera (e sarebbe stata ottima cosa che lo avesse saputo l'illustre nostro plenipotenziario) che tutte le navi che conducono le merci dal lago Maggiore al Ticino, per una buona metà dell'anno, per non dire i due terzi, giunte presso Sesto Calende, debbono per imperiosa inevitabile necessità assoggettarsi al trasbordo, bisogna che di una nave se ne facciano tre, perchè, per la mancanza di acqua nel Ticino, non potrebbero discendere con pieno carico; e questa operazione si fa da 15, 20 e 30 barche ogni giorno, barche di grossa portata, barche che esercitano i 12/20 del commercio di navigazione del lago Maggiore.

Io domando se sia intenzione del Governo di interdire questo commercio, ovvero come intenda di applicare questa espressione dell'articolo. Assolutissimamente non si può esercitare la navigazione senza che accada la necessità di questo trasbordo. Quest'operazione si fa per una buona metà dell'anno presso Sesto Calende, da tutte le barche che devono scendere sul Ticino; si fa poi per una gran parte delle merci che scendono dall'Ossola navigando sul fiume Toce, dove si fa egualmente l'operazione inversa.

Di due o tre barche entrate nel lago Maggiore una appena con pieno carico da Fondotoce si reca presso a Sesto Calende, nella quale si pone la merce delle altre.

Questo è il motivo per cui ho già detto, che credo doversi assolutamente introdurre qualche variazione in questa convenzione funestissima, la quale non può, nel modo in cui è stata redatta, essere approvata, poichè apporterebbe un'angheria massima al commercio, che si esercita esclusivamente dagli Svizzeri e da' nostri cittadini sul lago Maggiore.

Sul nostro lago non vi è alcun lombardo che eserciti la navigazione; è un'industria esclusiva degli Svizzeri e dei Piemontesi; quindi nemmeno vi può essere reciprocità di trattamento.

Il signor ministro fu anche cortese di darci una definizione tutta sua propria della parola *bordeggiare*, tolta dal dizionario come ha detto, gabellario, o finanziere.

Questo vocabolo è italiano ed ha un significato proprio adottato da tutta la Penisola: l'ho trovato in tutti i dizionari, ed indica un naviglio che cerca acquistar terreno con vento non favorevole; ma il signor ministro gli ha dato un'altra significazione; ha detto che nel vocabolario finanziere la parola *bordeggiare*, vuol dire stare in vicinanza della costa senza avanzare, nè retrocedere. Io domando: che cosa faranno i giudici, quando sarà il caso di applicare le disposizioni degli articoli 3 ed 8 della convenzione, che dichiara il *bordeggiare* come una violazione della linea doganale, come una consumata contravvenzione? Domando: come si potranno regolare ne' loro giudicati?

Applicheranno essi il significato comune, proprio, legale della parola? In tale caso dovranno condannare cittadini innocenti per un modo di navigare non vietato dalla convenzione.

Applicheranno il significato del signor ministro? E anche in tale caso dovranno condannare innocenti per esercizi non vietati dalla convenzione, come cacciatori, pescatori, ed altri, che per la permessa operazione cui attendono debbono talvolta per ore ed ore starsene in vicinanza delle coste senza andare nè innanzi, nè indietro.

E cosa avverrà quando sarà il caso dell'applicazione dell'ultimo alinea dell'articolo 13, giusta il di cui disposto i nostri concittadini sono miseramente abbandonati al rigore delle

leggi austriache, senza che possa farsi o ammettersi eccezione alcuna?

Quale interpretazione daranno a quelle espressioni i giudici austriaci, che in buona parte, per maggior desolazione de'sventurati italiani, al dominio austriaco soggetti, sono tedeschi, i quali non capiscono quasi un ette d'italiano?

Cosa avverrà di quelli, presso cui trasportati sul territorio lombardo si trovassero armi, libri, o stampati da noi permessi, là rigorosamente, come ognuno sa, vietati sotto pena di morte?

Ne' loro giudizi, a fronte della legge tanto chiara, consultato il dizionario, dovranno strettamente attenersi alla sua significazione. Nè so se, anche cercandolo, sapranno trovare per consultarlo il vocabolario del signor ministro delle finanze; quindi consultando qualunque altro dizionario, tutti quelli che si conoscono, dichiareranno che quel tale che cerca d'acquistare terreno con vento contrario, ha contravvenuto, lo fermeranno, lo porteranno in Lombardia, lo condanneranno contro lo spirito della legge, contro la volontà dei legislatori, ma per la sua lettera. E tali enormezze ci propone il Ministero? Desidero e spero che nessuno di voi lo seconderà.

Assolutamente non si può in coscienza adottare questa convenzione; e quando il Governo si creda impegnato a fare una convenzione a beneficio degli Austriaci, la faccia almeno in maniera che si possa eseguire.

Del resto, io ripeto, questa convenzione colpisce i soli nostri concittadini, perchè dei Lombardi non vi è nessuno che faccia il commercio di navigazione sul lago Maggiore; e i nostri ministri che pretendono circondarsi sempre di lumi, di consultare uomini competenti, e Commissioni, avrebbero potuto incaricare il personaggio egregio stato incaricato di queste trattative di consultare gli uomini pratici del lago non per seguirne le ispirazioni, che avrebbero potuto ritenersi sospette, ma per avere notizia di tutti gli inconvenienti, di tutti gli accennati disordini che sono evidenti. Molti tra i terrazzani, molti forestieri che ci visitano nella bella stagione, sogliono bordeggiare per proprio divertimento: vorrete voi mettere questi nostri concittadini, questi forestieri, a discrezione de' tribunali tedeschi e porli in pericolo di perdere la libertà per una interpretazione contraria alla lettera, e allo spirito della legge?

Per queste brevi considerazioni, senza ripetere quanto si è già ampiamente detto sugli altri inconvenienti di questa convenzione, io voterò contro di essa, e spero che la giustizia e l'umanità dei miei colleghi li determinerà a fare lo stesso.

ARCONATI Io non entrerò nel merito della discussione. Ho solamente chiesto la parola per invitare il signor ministro del commercio a procurare che sia fatta un'aggiunta al trattato di commercio in questione nel senso che sia dichiarato anche l'ufficio doganale di Vigevano come uno di quelli in cui si possa operare il transito.

La città di Vigevano è all'estremo confine lombardo, e vi fa un commercio importantissimo, un commercio che certamente prenderà ancora maggior incremento quando sia attuata la via ferrata che la colleghi con Torino.

E quindi nell'interesse non solo della città di Vigevano che chiedo siffatta aggiunta, ma di tutto il paese.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. La città di Vigevano, come diceva l'onorevole preopinante, posta sull'estremo confine dello Stato verso la Lombardia, vero è che mantiene attive relazioni commerciali con questa; tuttavia però essa non ebbe mai relazioni di transito. Le merci provenienti dall'estero e dirette

nella Lombardia attualmente non prendono la via di Vigevano. Quelle che provengono dalla via di mare si dirigono per San Martino Siccomario; quelle derivanti dalla Francia, per Novara, Buffalora, e San Martino Ticino; finalmente passano per la Svizzera quelle che sono dirette da Genova e dalla Francia per le provincie settentrionali della Lombardia.

Egli è in vista dello stato attuale delle cose che non si è pensato ad aggiungere l'ufficio di Vigevano fra quelli in cui il transito fosse permesso. Tuttavia, siccome la costruzione della strada ferrata, a cui accennava l'onorevole preopinante, può modificare lo stato delle cose e rendere opportuno e conveniente il transito, sia di Francia e più ancora di Genova per la Lombardia per la via di Vigevano, il Governo, tostochè il trattato sarà, come spero, accettato, aprirà immediatamente delle trattative, onde fare aggiungere questo ufficio a quelli nei quali è concesso il transito, e mi affido che a ciò non saranno per opporsi delle gravi difficoltà.

CADORNA. Io mi assumo ora un difficile incarico, imperocchè debbo rispondere al discorso del signor ministro, dopo che molte osservazioni furono già fatte sovr'esso da parecchi oratori. Io però farò in modo di evitare ogni ripetizione, e di essere il più breve, il più laconico possibile.

Non tratterò la Camera intorno al trattato di commercio, e di navigazione: io già dicevo poche parole su di esso, allorchando l'altro ieri avevo l'onore di ragionare di questo soggetto, ed oggi non dirò altro se non che, a mio avviso, sonosi fatte valere come concessioni a noi fatte senza compenso quelle che invece erano reciproche, e che si sono straordinariamente ingranditi alcuni vantaggi microscopici, i quali sono assai lungi dall'equivalere a ciò che noi abbiamo concesso.

Su di ciò io ho nulla da aggiungere, perchè quand'anche avessimo ricevuto nulla, il solo fatto di avere abbassato per parte nostra la tariffa avrebbe bastato per rendermi favorevole a questo trattato.

Rispetto al trattato per la repressione del contrabbando io farò pure di essere brevissimo. Niuna ragione io ho udita che abbia distrutta quella contrarietà, che ho provato esistere tra questo trattato, e quelli di Worms, del 1815, e l'altro speciale col Ticino del 1847. Si credette di sciogliere la difficoltà con interpretazione arbitraria, epperò, quanto al trattato del 1745, dirò al signor ministro che crederò che l'attuale trattato non sia contrario a quello menzionato allorchando potrà provarmi che il trattato il quale sancisce il diritto di visitare le barche sulle acque libere, di fermarle, di sottoporle a bolle di cauzione, non sia contrario ad un trattato, da cui è stabilito, che le barche non possono esservi, *ni arrêtées, ni visitées, ni assujetties au paiement d'aucun droit*, e che *la navigation reste libre, ainsi qu'elle doit rester*.

Il ministro ha pure asserito che questo trattato poteva liberamente essere modificato dalle due parti, appoggiandosi al fatto che esse sole avessero figurato come contraenti nel medesimo.

Ma l'erroneità di questa asserzione fu già rilevata dall'onorevole deputato Depretis.

Rispetto al trattato di Vienna, il signor ministro disse che, quanto alla repressione del contrabbando, l'articolo 8 del regolamento, il quale si trova testualmente ripetuto, all'articolo 115 dello stesso atto finale di Vienna, non era limitativo ma spiegativo; addusse il fatto delle altre potenze per dimostrare in qual modo fossero interpretati i trattati; e citò l'esempio di un trattato relativo al Reno, ed osservò da ultimo che nessun reclamo si era sollevato contro il trattato del 1834 e contro quello attuale.

Quanto alla prima osservazione, che cioè nel trattato del 1815 non siavi nulla che impedisca i regolamenti doganali nell'interesse delle finanze, ripeterò ciò che or ora diceva rispetto al trattato di Worms del 1743; imperocchè quando il ministro dimostrerà che un trattato il quale stabilisce che per provvedere all'interesse delle dogane « on empêchera par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions de douaniers, ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, » che un tale trattato, io dico, non sia contrario ad un altro, il quale non fa sorvegliare l'interesse finanziario sulla riva, ma lo fa sorvegliare sul lago, stabilendo il dritto di visita, la cauzione, il dritto di condurre le barche alle dogane; quando sarà dimostrato che fra queste due disposizioni non vi è contraddizione, allora solamente si potrà ammettere l'allegazione del signor ministro. Quanto poi al fatto consistente nel modo con cui siasi data a questi trattati esecuzione, esso non può costituire una norma per conoscere il dritto, il quale si può unicamente conoscere colla norma delle stipulazioni. Se altrimenti si facesse, noi erigeremmo in teoria l'onnipotenza della forza materiale. Il sistema di Hobbes, in politica, ognuno sa a quali conseguenze conduca. Volete voi conoscere il dritto europeo del 1815 dal modo con cui fu eseguito? Domandatene alla Polonia, a Cracovia, domandatene al Belgio, unico soggetto di una felice violazione. Da ciò si scorge che il fatto non è il diritto, e tanto più inopportuno si è, a mio avviso, l'invocare il fatto quale fondamento di un dritto per coloro pei quali il diritto è il solo ed unico schermo contro la forza materiale.

Del resto io non posso neppure ammettere che l'esempio arrecato dall'onorevole signor ministro, sia tale da renderci persuasi che in fatto questi trattati siano stati interpretati nel modo da lui definito. Il trattato concluso col concorso di parecchie potenze, rispetto alla navigazione del Reno, nel 1831, è assai lungi dall'assomigliare al trattato in discussione; in quello noi non vediamo alcuna disposizione che stabilisca nè dritti di visita, nè bolle di cauzione, nè dritto d'interrompere il viaggio delle barche che percorrono le acque, e noi vi vediamo solamente delle misure preventive all'entrata del fiume ed alla sortita, le quali misure non sono punto d'ostacolo al corso libero delle barche. Inoltre questo trattato combatte l'allegazione del signor ministro, poichè intervennero otto o dieci potenze nella stipulazione, appunto perchè erano quelle che avevano interesse all'attuazione delle disposizioni che sono in questo trattato contenute. Ciò prova che al trattato del 1815 non si può, anche secondo il modo con cui le intendono le potenze, toccare senza che tutte quelle potenze, le quali hanno interesse a prender parte a tali variazioni, non intervengano a stipularle. Ora, abbiamo noi fatto lo stesso per l'attuale trattato?... No; dunque l'esempio addotto non solo non calza all'argomento, ma contraddice all'allegazione del signor ministro.

Non citerò di nuovo l'esempio addotto dei Paesi Bassi, il quale prova l'opposto di ciò che venne dal signor ministro allegato, poichè abbiamo in tal fatto il caso di una potenza, la quale volle nel proprio interesse attendere ai trattati del 1815, e che dovette disfare ciò che aveva fatto.

A che monta poi che il trattato del 1834 non abbia sollevato reclami? Ciò non prova che non si avesse il diritto di farli; ciascuno in casa propria è giudice delle convenienze e delle opportunità di usare del proprio diritto, ma l'esistenza del dritto non si può da questo fatto eventuale desumere, ma sibbene dai trattati stessi.

Ora, colla scorta di questi trattati è evidentemente dimo-

strato che il diritto esiste, e che conseguentemente l'argomento adottato dal signor ministro non ha valore alcuno.

Vengo ora al trattato stipulato coi tre cantoni della Svizzera. Il signor ministro credette d'aver ridotto assolutamente al nulla gli argomenti che da me si adducevano relativamente a questo trattato; egli osservò ch'esso aveva assolutamente cessato di essere in vigore, perchè era stato stabilito in occasione della concessione di una linea di strada ferrata svizzera ad una compagnia, la quale più non esiste.

Soggiunge che per un altro motivo il trattato aveva cessato di essere in vigore, cioè perchè i cantoni coi quali era stata fatta la stipulazione, avevano cessato politicamente di esistere, che inoltre le clausole non s'erano eseguite neppure prima che la cessazione di questa sovranità avesse avuto luogo.

Finalmente disse che esaminando tanto il trattato attuale, quanto il trattato del 1847 col cantone Ticino, si vedeva che questi trattati non pugnavano fra loro.

Prego la Camera ad osservare che il trattato colla Svizzera del 1847 contiene due parti distintissime. La prima contiene le concessioni state fatte in occasione della strada ferrata. A questa parte riguarda il primo articolo in cui i cantoni fanno delle concessioni, il sesto in cui si fanno reciprocamente delle concessioni dal Governo piemontese, l'ottavo in cui il Governo piemontese fa altre concessioni ai cantoni svizzeri; finalmente avvi l'articolo 14 che fu citato dal signor ministro, il quale stabilisce al trattato la durata stessa di 75 anni che si sarebbe data alla concessione fatta alla società. Noti però la Camera che la società non è indicata tassativamente, ma che è indicata la società che allora esisteva, o quella che a detta società avesse potuto essere surrogata.

Finalmente l'articolo 9 stabilisce che la disposizione dell'articolo 8 contenente alcune concessioni fatte dal Governo piemontese, non saranno in vigore che a datare dal giorno che la linea da Genova al lago Maggiore sarà in pieno esercizio, ecc.

Pertanto in questo trattato si era stabilito ed il tempo da cui doveva cominciare la di lui esecuzione per la parte che ora ho indicata, ed il tempo per cui doveva durare. La compagnia fu accennata non tassativamente, ma in modo che non solo quella che esisteva, ma qualunque altra fosse per succederle dovesse essere causa perchè il trattato rimanesse in vigore. Quindi mi pare che quando anche la questione si riducesse a questa stipulazione sola, ne seguirebbe che, finchè le cose non siano ridotte a tale che il trattato per questa parte non sia assolutamente eseguibile, non si potrebbe ragionevolmente sostenere che il trattato abbia affatto cessato di essere in vigore.

Ma vi ha di più. Nel trattato, come diceva, vi ha un'altra parte, la quale contiene stipulazioni che sono assolutamente indipendenti da quelle che si sono fatte relativamente alla costruzione delle strade ferrate. L'articolo 9 del trattato contiene questa disposizione:

« La più grande semplificazione possibile e compatibile cogli interessi delle dogane avrà luogo nella dichiarazione delle mercanzie introdotte per tutt'altra via che quella ferrata.

« In questo caso anche le dichiarazioni erroneamente fatte, ecc. » E qui seguono altre disposizioni, che hanno lo scopo di facilitare il commercio sul lago in vantaggio dei cantoni svizzeri.

Nello stesso articolo 9 poi, nel quale si stabilisce che le concessioni relative alla strada ferrata non debbano aver vigore che dopo la costruzione della medesima, in questo stesso articolo 9

si dispose che le prescrizioni di questo articolo che ora ho letto, saranno poste in vigore tre mesi dopo il cambio delle ratifiche del trattato.

È quindi manifesto che il trattato contiene due parti distintissime; che quand'anche potesse essere vero (il che non ammetto) che le concessioni relative alla strada ferrata avessero dovuto ora cessare di essere in vigore per le circostanze allagate dal signor ministro, ciò non pertanto quell'altra parte del trattato che è stata stipulata indipendentemente dalla costruzione delle strade ferrate, per la quale si è espressamente convenuto che le stipulazioni dovessero essere eseguite entro tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche del trattato stesso, che queste concessioni non hanno potuto cessare di avere effetto. Quanto alla teoria emessa dal signor ministro intorno alla cessazione di questo trattato per la cessazione della sovranità dei cantoni, io non posso compiutamente negarla, nè compiutamente ammetterla.

Questa teoria si potrebbe ammettere allorché si trattasse di impedire che le stipulazioni fatte con altri Stati possano essere invocate per impedire l'esercizio del diritto di sovranità, che è di sua natura inalienabile. Se quindi uno Stato si fosse fuso con un altro, e le precedenti sue stipulazioni si adducessero per impedire gli effetti di questa giunzione, io non avrei difficoltà di ammettere la teoria del signor ministro.

Questo stesso principio l'abbiamo invocato noi in alcune circostanze, ed io non sarò quello che vorrà negarlo nelle relazioni nostre con altri paesi. Ma allorché le stipulazioni fatte si possono col diritto di sovranità conciliare, allorché queste stipulazioni si possono senza detrimento di questo diritto eseguire, esse sussistono, poichè nulla sarebbe più strano che l'asserire che alcun paese col fatto proprio possa pregiudicare a quelle stipulazioni, a quegli obblighi che egli ha contratto verso terzi, allorché l'esecuzione di queste obbligazioni non incontra verun ostacolo nei suoi inalienabili diritti. Del resto, a che monta questa questione se ora non sono i cantoni che si rifiutano nell'eseguimento di un obbligo, mentre trattasi invece di un loro diritto che il Ministero doveva far valere?

Che poi i due trattati non urtino fra di loro siccome allega il signor ministro, mi pare invero cosa assai difficile a sostenersi.

La Camera non ignora che nel 1847, allorché si stipulava il trattato speciale coi cantoni Ticino, dei Grigioni e di San Gallo, il trattato del 1834 aveva cessato di essere in vigore, conseguentemente allora non sussistevano i vincoli che erano stati col detto trattato stabiliti.

Ma nel trattato del 1847 col Ticino si dice che: « la più grande semplificazione possibile e compatibile cogli interessi delle dogane avrà luogo nelle dichiarazioni delle mercanzie introdotte per tutt'altra via che quella ferrata. » Si trattava adunque di rendere il sistema ancora più semplice di quello che fosse nel 1847 quando non esisteva più il trattato.

Io domando se questo fosse il modo di eseguire il trattato, cioè imponendo vincoli che allora non esistevano, se la semplificazione si sia mandata ad effetto stabilendo il diritto di visita, l'obbligo della cauzione ed altri analoghi vincoli che sonosi creati nell'attuale trattato.

Pertanto, consultando la lettera e le disposizioni di questi due trattati, risulta evidentemente che essi si trovano fra di loro nella più manifesta contraddizione, e che il secondo costituisce una incontrastabile violazione del primo.

Il signor ministro ha pure osservato che il trattato attuale

non vincola sostanzialmente che i generi di privativa nazionale, e che per questi generi vi era una speciale riserva nel cantone Ticino. Ma, io domando, i vincoli che sono stabiliti nell'attuale trattato, sono essi veramente stabiliti soltanto pel sale, pel tabacco e per la polvere? No certamente. Tutte le merci sono assoggettate a quei vincoli ed a codesti pesi. Vero è che nel trattato sono indicati soltanto i generi di privativa demaniale, siccome quelli che erano lo scopo delle di lui prescrizioni; ma non è men vero che per raggiungere cotesto scopo si sono assoggettati ai vincoli non solo questi generi, ma anche tutte le mercanzie, tutte le barche, tutte le provenienze, tutti i viaggiatori.

Sarebbe inutile che io entrassi ora a dimostrare coi documenti delle trattative che lo stesso nostro Governo considerava questi due trattati come perfettamente pugnanti fra di loro; imperciocchè l'onorevole deputato Depretis ha già soddisfatto compiutamente a questo scopo, che io indicava nel precedente mio discorso.

Io mi riassumo quindi, e dico che rispetto ai trattati di Worms e di Vienna, le loro testuali e letterali prescrizioni sono così evidentemente contrarie al presente trattato, che non lo si può negare, senza negare che dicano ciò che in essi è letteralmente scritto; e che, quanto al trattato coi cantoni svizzeri, se si considerano le stipulazioni che riguardano la congiunzione delle strade ferrate, queste stesse stipulazioni non hanno cessato di essere in vigore, perchè non una determinata compagnia si ebbe in mira, ma qualsivoglia compagnia che fosse per essere alla prima surrogata; e se si tratti di quelle stipulazioni che non furono subordinate alla costruzione delle strade ferrate, ma che furono stabilite indipendentemente da questa costruzione, non v'ha ragione per cui abbia dovuto cessare il loro effetto nel mentre, per altra parte, l'opposizione e la contraddizione fra i due trattati è nei loro stessi termini. Si cerchino pure interpretazioni quante si vogliono; ma qui la lettera vi uccide.

Quanto al diritto di visita, di cui ho dimostrato quale sia la conseguenza e la gravità, il signor ministro disse che nel trattato del 1834 il diritto di visita era già promiscuo, e ne dedusse argomento principalmente dall'articolo 13 del trattato, il quale egli notò essere concepito in termini generali; soggiunse potersene dedurre un'altra prova dallo stesso articolo che prevede il caso dell'arresto simultaneo.

Disse inoltre che non era mestieri di fare un trattato, allorché si fosse riconosciuto soltanto il diritto che ciascuna potenza ha di sorvegliare le proprie acque. Finalmente allegò che, anche indipendentemente dal trattato, il diritto d'imbarcazione sul lago esisteva già da prima.

Io credo che il signor ministro vada grandemente errato nell'asserire che il trattato del 1834 contenga la facoltà della visita promiscua. L'articolo 13 da lui arrecato, non solo non prova il suo asserto, ma prova invece l'opposto. Difatti esso è così concepito:

« Sarà in facoltà dei due Governi di stabilire tanto sul lago Maggiore quanto sui fiumi Ticino e Po delle imbarcazioni di guardie, onde meglio assicurare l'esecuzione delle intese cautele e la repressione e punizione delle frodi e contravvenzione. »

Queste parole stabiliscono solo generalmente il diritto di visita, e ciascuna parte avendo una parte di lago annessa al suo territorio la quale doveva rimanere libera, a termini dei trattati, il diritto di visita stipulato non può riferirsi che a quella parte in cui ciascuno dei due Stati aveva rispettivamente i diritti di sovranità. Il diritto enorme, esorbitante di invadere l'altro territorio non si può esercitare senza una

stipulazione espressa la quale non esiste, e l'introdurvelo colle interpretazioni sarebbe un'altra enormità.

Dico poi non potersi ammettere che per procedere a visite nelle proprie acque non fosse necessario un trattato. Difatti dai trattati del 1745 e del 1815 era stabilito che queste acque doveano essere assolutamente libere, che ciascuna parte doveva custodire l'interesse delle sue finanze sulle rive, e questa è la ragione per cui, non potendosi senza espressa stipulazione tenere imbarcazioni armate neppure sulle proprie acque, dovettero le parti venire anche per questo solo scopo ad una convenzione.

Non giova poi all'intento del signor ministro, che nel trattato del 1854 sia contemplato il caso del simultaneo arresto, perchè questo caso è contemplato stante l'impossibilità di fissare con matematica esattezza la metà del lago. Moltissime volte avrebbe potuto occorrere che i doganieri dei due Stati si fossero trovati nel mezzo del lago senza potere definire se essi fossero realmente su acque piemontesi o su acque lombarde; quindi a questo dubbio dovevasi necessariamente provvedere.

Vuolsene una maggiore prova? Nello stesso articolo si parla delle isole di incerta provenienza. Ecco pertanto un altro fatto che diede luogo alla stipulazione di questo articolo, il quale consiste più sempre in che il punto in cui una barca venisse arrestata non si potesse asserire se appartenesse piuttosto all'una, che non all'altro dominio. Quindi è evidente che anche questa stipulazione non può servire a dimostrare che il trattato del 1854 stabilisse il diritto promiscuo di visita sulle acque.

A che giova poi l'invocare ed addurre questioni di interpretazione allorché consta che tanto il nostro Governo quanto l'Austria hanno interpretato il trattato del 1854 nel modo da me indicato? Noi abbiamo una nota del 25 maggio 1855 del ministro delle finanze al ministro degli esteri nella quale si riferisce un articolo dell'istruzione che fu data ai doganieri per l'esecuzione del trattato del 1854; ivi si dice:

« I preposti debbono avere presente che a termini dell'articolo primo non hanno la facoltà di costringere alla visita ed all'approdo che le barche le quali si trovano nelle acque spettanti a Sua Maestà, ossia che non sono oltre la metà della larghezza del lago. »

Questa disposizione non ha bisogno di commenti.

Abbiamo poi una nota del 16 settembre 1855 del Ministero austriaco al ministro degli esteri in cui si dice:

« Fu posto innanzi il principio di un più mite trattamento, che serbando illeso il diritto di sovranità esercibile sulle acque delle due riviere, e riservando quindi all'opportunità di far uso del diritto di visita anche sul lago Maggiore entro i limiti di rispettiva pertinenza, conciliasse coi mezzi di necessaria difesa contro il contrabbando i riguardi dovuti all'interesse della legittima navigazione. »

Ecco pertanto che anche l'Austria non giudicava si potesse esercitare il diritto di visita, che entro i limiti di rispettiva pertinenza.

È dunque posto fuor di dubbio che ambedue i Governi di accordo aveano interpretato il trattato di cui ora parlo, nel senso appunto che il diritto di visita promiscuo sul lago non dovesse esistere. Egli è ben vero che dopo l'Austria promosse delle pretese; è vero che a queste pretese noi abbiamo ceduto; ma il fatto, lo ripeto, non è argomento del diritto; ed il trattato del 1854 non permetteva la visita promiscua; e così la intendevano le parti stesse dopo che lo avevano stipulato.

Io nulla dirò della parola *bordegiare*, il signor ministro interpellato a questo riguardo rispose che non doveva prendersi nè nel senso marinaresco, nè nel senso di costeggiare.

La sua interpretazione per me non tolse nè punto, nè poco il dubbio che mi rimane, e non credo che la spiegazione del signor ministro si incerta, sì poco consona alle altre disposizioni del trattato, al significato naturale ed ordinario della parola, possa aversi siccome talmente autentica, che debba impedire quegli inconvenienti che l'uso della parola assai dubbia apporterà certamente. È quindi da lamentare che questa nuova disposizione ristrettiva sia stata introdotta nel trattato.

Quanto alla designazione dei luoghi dello sbarco, il signor ministro disse, che la nostra legislazione era già tale in prima, e che ora nel trattato non si è nulla innovato.

Non ammetto questa allegazione; le stesse disposizioni legislative o regolamentarie che il Ministero allegò, la combattono. Di fatto, in questa disposizione non si parla che dei navigli i quali giungano carichi di merci. Ma l'attuale trattato non comprende soltanto i navigli carichi di merci, esso colpisce qualsivoglia barca approdi alla riva; ond'è che le persone stesse, munite del solo loro ordinario equipaggio, od anche senza equipaggio, sono obbligate a subire questa prescrizione. Ma v'ha di più: le disposizioni che il signor ministro ha citate non si riferiscono che alle provenienze delle merci dall'estero; mentre per l'opposto quella del trattato, della quale ora si parla, colpisce indistintamente anche le barche provenienti dall'interno, cioè quel traffico che si fa fra le sponde piemontesi del lago. A ciò il signor ministro doveva rispondere, e non ha risposto.

In una parola, gli ostacoli che per pura necessità legislativa, se così vuolsi, eransi colle nostre leggi stabiliti per l'introduzione delle merci dall'estero, furono applicati al commercio interno, il che niuno non vede quanto sia grave ed esorbitante.

Per altra parte chiaro apparisce quale sia il divario che corre tra lo stabilire con leggi volontariamente dei vincoli i quali da un momento all'altro ponno essere tolti, ed il sottemmersi in modo irrevocabile ai medesimi con un trattato, e per un tempo sì lungo qual è quello della durata del presente trattato.

Rispetto al relevantissimo argomento della bolla di cauzione, il signor ministro se ne sbrìgò con poche parole, dicendo che anche questa non è cosa nuova, e che già esisteva la bolla di circolazione.

Il signor ministro ha con ciò fatto un'evidente confusione di cose disparatissime, giacchè la bolla di circolazione non ha nulla di comune colla bolla di cauzione.

La bolla di circolazione non è altro che un certificato che attesta che la merce è partita da un punto che appartiene allo Stato.

Per contro, la bolla di cauzione assoggetta i trafficanti a molti pesi e vincoli, ed a molte formalità. Innanzi tutto è d'uopo trovare una persona la quale si faccia mallevadrice; è d'uopo palesare il luogo dove la merce deve essere condotta; è mestieri condurvela nel tempo che venne fissato nella bolla di cauzione, e consegnarvela appena sia giunta.

Ma ciò non basta. È necessario di poi il fare constare nel luogo, da cui la merce è partita, che il transito fu consumato, e che il viaggio fu eseguito nel modo e nel tempo prefisso.

Ora vede la Camera quale differenza vi corra tra queste due sorta di bolle, e se l'esistenza delle bolle di circolazione

per gli oggetti circolanti nello Stato possa essere adottata come argomento per dimostrare che col prescrivere la bolla con cauzione non venne fatto nulla di nuovo.

Quanto alle formalità del transito, il signor ministro ha ammesso che non avevano dato luogo, per di lui parte ad alcuna opposizione.

Esso disse che in sostanza l'unico vincolo consisteva nel provare che il transito era stato consumato, e che questo vincolo non era punto grave per i negozianti onesti. Io non ripeterò le cose che ho detto or ora rispetto alla bolla di cauzione; la Camera conosce quali e quanti siano i vincoli che questa bolla impone, e può quindi da ciò giudicare quali e quanti siano i danni che col sancire questi vincoli ne vengono al commercio. È poi troppo grave errore l'asserire che i negozianti onesti non subiscano grave danno per questa disposizione. Ciò che accade è precisamente l'opposto di ciò che fu dal signor ministro allegato, poichè un negoziante non onesto, colui il quale non intende, nè vuole assoggettarsi alle leggi dello Stato, ed al pagamento dei dazi, si ride di tutte le disposizioni legislative, e di tutti i vincoli, ed anzi quanto i dazi sono maggiori, tanto più egli ne gode, perchè maggiore è il suo guadagno, quanto è più elevato il prezzo della merce nel luogo dello spaccio per cagione del dazio. Per l'opposto il negoziante onesto, il quale vuole effettuare le sue speculazioni eseguendo le leggi, e che quindi deve necessariamente assoggettarsi ai vincoli dalle medesime portati, sente esso solo tutto il peso di questi vincoli. L'allegazione del signor ministro è pertanto un errore manifesto.

Inoltre il vincolo della bolla con cauzione pel transito, come anche per gli altri casi in cui essa è prescritta, debbe considerarsi insieme a tutti gli altri che si sono stabiliti a guarentigia e corredo del medesimo, come sono il diritto di visita, quello di condurre la barca ad un ufficio di dogana, il sequestro ed altrettali gravezze. Ora considerando la disposizione della bolla di cauzione insieme a tutte le altre disposizioni fatte per guarentire l'esecuzione della prima, è evidente che le vessazioni eccedono ogni limite.

Nulla dirò quanto ai molini esistenti sui fiumi nelle acque dei rispettivi Stati, poichè il signor ministro ha confessato che a questo riguardo non si era fatto alcun miglioramento, e che si era soltanto migliorata la redazione del trattato del 1834. È quindi con ciò provato che non sussiste l'allegazione che erasi fatta, che col nuovo trattato si fosse arrecato un notevole miglioramento a quello del 1834. Quanto alla nostra condizione economica, il signor ministro osservava essere bensì vero che l'Austria ha maggior bisogno di noi di guardare la propria frontiera dal contrabbando, ma che noi pure abbiamo interesse a farlo, poichè il contrabbando non è affatto cessato, e che questo contrabbando non cesserà finchè non si facciano maggiori abbassamenti dei dazi. Per ultimo, egli asseriva che vi è un altro interesse, cioè quello di tutelarsi contro l'introduzione dei generi che sono fra noi di privativa nazionale.

Io certamente non sosterrò che gli abbassamenti di tariffa abbiano raggiunto quel massimo grado a cui debbono a mio avviso pervenire per l'attuazione dei principii che professo, e che pare abbia anche la Camera adottati; ma non v'ha dubbio che un abbassamento di tariffa ragguardevole, siccome quello che fu fatto, non solo non ha potuto aumentare il contrabbando, ma l'ha scemato, e se non posso affermare che il contrabbando sia assolutamente cessato, sostengo però che questo contrabbando, dopo l'abbassamento della tariffa è grandemente diminuito, ed io, che appartengo ai paesi in

cui sventuratamente il contrabbando ha luogo, posso attestarlo alla Camera con cognizione di causa.

I generi di privativa nazionale sono certamente nella condizione stessa di prima, ma non per ogni rispetto, imperocchè quanto al sale non v'ha più convenienza pel contrabbando, in vista del notevole abbassamento del di lui prezzo, ed il sale costituiva precisamente il principale interesse a cui si occorreva in prima di provvedere. Non rimangono in sostanza che i tabacchi, il di cui contrabbando non è così ragguardevole da potere neppure compensare la spesa che si dovrebbe fare ora, per mantenere una maggiore sorveglianza, e per mandare ad effetto tutti gli articoli del trattato. A petto di tutto ciò, ed al cospetto della diminuzione dei dazi e del contrabbando, è veramente assai singolare il sistema con cui ci si vorrebbe fare procedere; imperocchè a misura che abbassiamo le tariffe, e che conseguentemente rendiamo più difficile il contrabbando, accresceremo i mezzi di difesa, i vincoli, e le spese di custodia e di sorveglianza. Ma se dobbiamo camminare così a ritroso, perchè abbassiamo noi queste tariffe, e non ritorniamo al sistema antico? Rimettiamo dunque i dazi all'altezza in cui erano dapprima, e rientriamo nel sistema della protezione.

Il signor ministro ha del pari contestato che il trattato avesse uno scopo politico, ed in prova egli disse che non v'ha neppure una frase nel medesimo, la quale giustifichi una tale allegazione e soggiunse che il solo significato politico di questo trattato, è che noi vogliamo, a qualunque costo, eseguire le conclusioni stipulate, quand'anche ce ne possa venire danno. Risponderò al signor ministro che il significato politico di un trattato, ed il suo politico scopo non è necessario che sia in esso dichiarato perchè esista.

È veramente sarebbe difficile trovare nel trattato del 1834 un'espressione che scoprisse il vero scopo per cui si stipulava e che risulta dai documenti delle trattative che lo hanno preceduto. Lo scopo di un trattato risulta dal suo intrinseco, risulta da tutte le disposizioni, e da' suoi effetti; ora io domando se si possa negare che il trattato del 1834 e l'attuale contengano un ammasso di disposizioni, le quali non possono avere, e non hanno realmente od almeno principalmente che uno scopo politico.

Del resto, la prima volta che ebbi l'onore di parlare alla Camera su di ciò, io citai anche dei documenti desumendoli dalla pratica, e l'onorevole deputato Depretis ne ha letto buon numero, e di sì espliciti, che non lasciano verun dubbio a questo riguardo.

Io pure desidero che noi ci porgiamo sempre solerti e scrupolosi osservatori dei trattati, quantunque essi possano in qualche parte recarci danno.

Ma ora si è fatto, e faremo tutt'altro da ciò. Si vorrebbe che fossimo assai liberali verso l'Austria, eseguendo il trattato di Milano al di là delle nostre obbligazioni, e che violassimo quelle che abbiamo verso la Svizzera; così saremmo liberali verso il forte, e mancheremo verso il debole al debito nostro.

Il signor ministro finalmente disse che in questo trattato abbiamo avuto dei grandi vantaggi, delle grandi facilitazioni, e che non si può discutere separatamente il trattato per la repressione del contrabbando, ma che questo si deve considerare unito al primo.

Io già dissi che non ammetto questa quantità e cotesto valore delle concessioni che si crede siano state a noi fatte; ma fosse pur vero, dico, che il fatto di vedere lo straniero esercitare una giurisdizione sui battelli coperti dalla nostra bandiera, il vederli condotti con questa bandiera alle dogane

austriache, il vedere lo straniero fare la polizia sul nostro territorio, non v'ha cosa materiale, per quanto sia preziosa, da cui possa essere compensato. Egli è per ciò principalmente che io rifiuto questo trattato.

Io pongo termine al mio discorso, poichè non voglio parlare nuovamente di ciò a cui il signor ministro ha ommesso di rispondere. Ho dimostrato che il trattato di cui si tratta è contrario ai doveri che noi abbiamo con altre potenze, che questa contrarietà si poteva assai utilmente invocare, e non si è invocata, e che anzi non se n'è fatto alcun uso. Ho provato che i vincoli stabiliti con questo trattato hanno d'assai peggiorato il trattato del 1834, e che con ciò si sono stabiliti dei pesi, dei vincoli incomportabili tanto al commercio di transito, quanto a quello tra Stato e Stato, ed al commercio interno stesso.

Io quindi, mio malgrado, debbo persistere nell'opinione che vi ho precedentemente manifestata, e voto contro questi trattati.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Dopo una discussione protratta per cinque giorni, io credo che rimanga ben poco a dire per rischiarare la Camera sulla determinazione che deve prendere in ordine ai due trattati, che le sono sottoposti. Ciò nullameno io stimo dovere fare alcune osservazioni per ricondurre la questione sul vero suo terreno, dal quale mi pare siasi molto scostata.

Dirò in primo luogo che io ho votato nel seno del mio ufficio per l'adozione di questi due trattati, e ciò perchè essi sono inscindibili, e perchè in complesso credo che saranno per apportarci dei vantaggi.

Non entro però a parlare del trattato di commercio. La Camera apprezzerà il motivo che mi fa tacere: parlerò sibbene della convenzione di transito e dirò la mia opinione a questo riguardo.

Quando al trattato di commercio, io dirò che ho votato per la sua adozione senza entrare nel merito del medesimo. Mi è forza di avvertire ad un tempo che così facendo sono pure conseguente a me stesso. Io ho oppugnato l'anno scorso, e piuttosto con vivacità, i primi trattati che ci furono presentati di siffatta natura. Potrei trarre qualche vanità da certe parole che furono dette in questa occasione, e che sono, direi quasi, un'eco di quelle che io ho profferito a quell'epoca; e vorrei parimente vedere adempiuto il voto espresso nelle parole con cui conchiudeva il mio discorso l'anno passato, che cioè desiderava di avere errato contrastando quei trattati: ma non lo posso ancora fino a questo giorno. E se questo giorno verrà, non mancherò di dichiararlo. Intanto però dico che dal momento che il Governo si pose per la via dei trattati per vincolare le sue tariffe a larghe riduzioni, è nata la necessità di accordare le medesime riduzioni ad altre potenze ancorchè queste non ci concedessero nulla, e ciò nel proprio nostro interesse, poichè se vogliamo realmente avere la libertà di commercio, conviene che non obblighiamo i commercianti a procacciarsi le mercanzie di cui abbisognano piuttosto in uno Stato che in un altro; è necessario che li poniamo nella condizione di trarre la merce da quel paese che meglio loro conviene, e che le nostre leggi doganali non vincolino in nessun modo tale libertà. Conseguentemente, per potere uscire dalla via che non ho mai voluto seguire, contro la quale ho sempre protestato, quella dei diritti differenziali, io voto pel trattato di commercio.

Ma dirò di più: in questo io scorgo raggiunto uno scopo, che si è quello che il Governo ebbe continuamente in mira durante circa 30 anni, quello cioè di una larga riduzione dei dazi sui vini, riduzione che è veramente la principale e quasi

sostanziale che noi potevamo chiedere all'Austria, poichè se è vero che gli olii non furono contemplati in questo trattato, per altra parte è pur vero che essi possono essere esportati altrove, mentre si sa che il prodotto vinicolo del nostro paese non può trovare nessun altro sfogo che verso la Lombardia, essendo riusciti inutili tutti i tentativi per poterne trovare uno smercio per via di mare all'estero.

Conseguentemente io dico: voto pel trattato di commercio: ma voto altresì per la convenzione, e la accetto, perchè è inscindibile dal medesimo. Chi vuole l'uno deve volere l'altra, poichè chi ricusa un trattato deve sapere che li ricusa entrambi. Che essi poi siano inscindibili, lo prova indubitabilmente il protocollo di cui ci diede lettura il signor ministro del commercio.

Quanto alla convenzione, io non seguirò alcuni onorevoli oratori che seggono alla sinistra, i quali portarono la questione sul terreno molto ardente della politica. Io credo che vi siano certe questioni e certe cose che vogliono essere tacite, senza che la prudenza possa essere considerata come vigliaccheria.

Parlerò solamente dell'origine della convenzione, e dirò che la prima origine di essa parte da noi e non dall'Austria.

La Commissione ha avuto sott'occhio (ed ogni deputato ha potuto prenderne cognizione) una nota in data 5 agosto 1829 emanata dal nostro ministro di finanze di allora, e così prima assai che si scrivesse quell'altra da cui si vuole derivare l'origine di questa convenzione. In tale nota del 5 agosto 1829 il ministro di finanze scrivendo a quello degli esteri gli rappresentava, come in seguito delle continue lagnanze che gli pervenivano per parte dell'amministrazione delle dogane, era manifesta l'impossibilità di reprimere il contrabbando sul lago Maggiore e lungo le acque finitime, atteso che vi si opponeva l'assoluta libertà di navigazione, per modo che i doganieri vedevano prepararsi i contrabbandi senza poterloro porre un freno nè arrestarli nell'effettuazione loro.

Prendendo a considerare qual fosse l'interpretazione che dovesse darsi ai trattati esistenti a questo riguardo, accennava come l'Austria fosse entrata in trattative col Governo pontificio, per cui la navigazione sul fiume Po, finitimo ai due Stati, veniva vincolata a certe condizioni al fine di reprimere il contrabbando; e quel ministro proponeva al suo collega degli affari esteri di entrare in trattative col Governo austriaco, e di fare quanto aveva fatto il Governo pontificio. Per dire il vero, il Governo austriaco da principio mostravasi alquanto avverso a tale proposizione, parendogli che la spiegazione da darsi ai trattati dovesse essere tale da non potersi introdurre tutti quei vincoli che si richiedevano per reprimere il contrabbando.

La questione rimase in parte sospesa; e quando nel 1831 venne al Ministero un uomo che forse si prese troppo a cuore di frenare il *cholera morbus*, si prese a trattare ed a convenire fra i Governi austriaco, svizzero e sardo, che veramente dovessero essere soggette a visita tutte le comunicazioni sul lago Maggiore, stabilendo cordoni sanitari; se non che questi essendo divenuti inutili, poichè non era possibile di frenare con tale mezzo il contagio, quel ministro ne prese occasione per dire, che si dovesse continuare in quel sistema per respingere ed il *virus* del colera, ed il *virus* del carbonarismo; e sebbene io non fossi sempre d'accordo con lui, in questa circostanza però non saprei fargli carico di siffatte disposizioni, perchè se l'uno è un contagio materiale, l'altro è un contagio morale, egualmente pessimo e funesto.

Ma non perciò la convenzione ebbe effetto; avvegnachè il Governo austriaco allora, come sempre, andò per le lunghe,

cosicchè non fu che nel 1854 che si poté riuscire alla convenzione la quale andò poi in esecuzione nel 1855. E qui mi giova protestare nell'interesse della memoria del ministro che allora dirigeva le nostre finanze, e del distinto personaggio che come primo ufficiale lo aiutava, dicendo che a parer mio i loro sentimenti erano abbastanza conosciuti perchè non si possa credere che nei vincoli commerciali essi volessero introdurre vincoli politici. La questione fu sempre esclusivamente finanziaria ed economica, e la politica non vi ebbe mai parte.

Giova pure notare, che mentre si trattava delle basi della convenzione, il nostro Governo faceva domanda speciale, chiedendo che il dazio sul vino fosse ridotto, questione questa che il negoziatore austriaco non volle discutere allegando mancanza d'istruzioni, ma intanto fin d'allora, cioè dal 1854, già la questione di una riduzione sui vini si faceva presente all'Austria, ed era da noi fortemente desiderata. Non si nascondeva egualmente allora (ed era per questo che si domandava riduzione sul dazio dei vini) che la convenzione che si stava per concludere sarebbe stata più profittevole all'Austria che a noi, pel motivo che essa aveva in genere dazi più elevati sulle mercanzie di quello che noi avessimo, che aveva poi una quantità di articoli vietati all'ingresso nella monarchia austriaca.

La convenzione fu conclusa, fu posta in atto, e da quel punto l'aumento delle nostre dogane venne attestato dai maggiori prodotti che si ebbero lunghezza la frontiera.

Io non farò il paragone dei prodotti doganali, ottenuti anteriormente a quella convenzione da quella frontiera, e di quelli ottenuti posteriormente, per provare quali vantaggi positivamente sian ottenuti. Quello che posso assicurare si è che i risultati furono vantaggiosissimi; se non che rimanendo tuttora viva la questione dei vini, non si era cessato per parte nostra di chiedere una riduzione su quest'articolo.

L'Austria non era in sulle prime contraria a concedere questa riduzione, ma voleva per altra parte che noi consentissimo riduzioni speciali ad alcuni articoli di sue produzioni come i tessuti di cotone ed altri pei quali ella sperava di potere fare commercio nel nostro Stato. Per nostra parte si rispose che noi non avremmo avuto difficoltà a fare queste concessioni, ma ben inteso che fossero applicabili non solo alla monarchia austriaca, ma fossero stabilite in guisa che da noi vi si potesse partecipare.

Questa condizione non piacque all'Austria, e conseguentemente essa non volle aderirvi. Essa soggiungeva in allora che non poteva concederci più larghe riduzioni dei diritti sui nostri vini di quella che concedesse ai vini d'Ungheria, la quale in quel tempo era separata dal resto dell'Austria da una linea doganale. Le cose erano in questa condizione, quando per parte nostra si fece sentire all'Austria, che ove non avesse creduto di fare una riduzione sui nostri vini, noi avremmo denunziato la convenzione relativa al contrabbando.

L'Austria non si diede per intesa di questa comunicazione, la quale veniva fatta per una certa via che si soleva tenere in allora, quando si voleva rendere nota a quella potenza qualche cosa senza fare una partecipazione ufficiale. Comunque, essa non se ne diede per intesa, ed allora, siccome si era già messa in discussione e preparata una riforma della nostra tariffa, la quale precisamente contemplava quegli articoli di cui l'Austria ci chiedeva la riduzione, il Governo nostro denunziava il trattato, e pochi giorni dopo metteva in vigore questa stessa tariffa, ridotta appunto per la parte che l'Austria aveva chiesto.

Ciò essendo, l'Austria, per sua parte, venendo a fare eguali

agevolezze pei nostri vini, la cosa sarebbe finita; ma andarono deluse le nostre speranze; chè anzi, a quell'epoca, questa denuncia essendo stata accolta con molto sfavore, e, direi quasi, con irritazione dall'Austria, sorse quella benedetta questione del sale, che poi fu l'origine di tutti i dissapori ulteriori. Noi avevamo, dietro il trattato del 1751, il diritto di fare commercio attivo dei sali coi cantoni e coi baliaggi svizzeri in Italia, e siccome dapprima questi sali passavano per le mani d'un terzo, il Governo del Cantone Ticino ci aveva detto: piuttosto che venderlo ad un terzo, che ce lo fa pagare cara-mente, cedete a noi questo sale direttamente nei magazzini del lago Maggiore, e profitteremo direttamente del vantaggio che un terzo gode. Noi acconsentimmo a questo coll'idea che la convenzione del 1751 non potesse più essere invocata.

L'Austria credè invece trovare nella convenzione nuova che stavamo per fare una violazione di quella del 1751: *inde irae* e rimonstranze vivissime.

Il nostro Governo per non potere essere accagionato di violare un trattato, sospese di ratificare la convenzione col Cantone Ticino; ma questo, avendo chiesto di transitare sali per il nostro Stato, credette il Governo nostro che questo non fosse commercio, perchè essendo per tutte le mercanzie in genere ammesso il transito senza pagamento di verun diritto, non potevamo dire di fare un commercio del sale per ciò solo che sul nostro territorio ne accordavamo il passaggio.

Questa risoluzione però non piacque all'Austria. Senza premettere veruna partecipazione, essa, nel mese d'aprile 1846 emanò un decreto in cui, a titolo di rappresaglia e perchè non avevamo voluto infrangere i trattati relativi al commercio del sale, aumentava fortemente il dazio sui nostri vini.

Le cose stettero in tali termini sino al 1847, nel qual tempo l'Austria, avendo chiesto di venire ad un accomodamento, il nostro Governo consentì rinnovare la convenzione del 1854, colla condizione, come ha detto l'onorevole Menabrea, che sarebbe stata tolta la sopratassa sui vini, e fatta rinunzia alle pretese relative al sale.

Questa convenzione fu affidata al ministro delle finanze di allora, il quale incaricò il suo primo ufficiale di trattare a tal uopo con un consigliere di Governo inviato dall'Austria.

Ma nell'intervallo in cui la convenzione aveva cessato d'aver effetto, dal 1° gennaio 1846 a venire sino al 1847, erano sorte due nuove questioni, quella cioè del trattato di Lugano e quella della dichiarazione di entrare in lega doganale cogli Stati Pontifici e colla Toscana. Quindi era evidente che il Governo non poteva rinnovare questa convenzione senza fare una riserva relativa a queste due negoziazioni che si erano dopo intavolate nella discussione.

Io non nascondo che mi trovai ben lieto di avere questi due elementi per non concludere in allora questo trattato, elementi dei quali usai largamente: ed il trattato non ebbe seguito. Ma intanto, dopo gli eventi conosciuti, nel trattato di Milano si è stabilito che questa convenzione sarebbe dapprima rinnovata per un biennio, che quindi si sarebbe migliorata, e noi, o signori, la dobbiamo rinnovare e migliorare. Questi sono i termini del trattato, e non era sicuramente per dare una facilità maggiore al contrabbando che si fece uso della parola *migliorare*, ma bensì nel senso della repressione del medesimo. Quindi è naturale che quando si diceva che la convenzione doveva essere migliorata nel senso di una più stretta repressione del contrabbando, quando in essa convenzione vi hanno disposizioni che sono più strette di quelle del 1854, io eredo che non si possa apporre al Governo di averle consentite.

Si aggiunse ancora che il Governo nel rinnovamento di questa convenzione non si è fatto carico del trattato di Lugano: di questo trattato ho qualche conoscenza, poichè la minuta originale si trova in gran parte da me corretta, ed è appunto per ragione di questa mia ingerenza in questo trattato ch'io mi permetto d'invitare la Camera ad esaminarlo con attenzione: esso consta di due parti, l'una è relativa alle agevolzze che si concederebbero ai cantoni Ticino, San Gallo e Grigioni, nel caso che la via ferrata arrivasse sino al lago, l'altra riguarda eguali agevolzze che il Governo era fin d'allora disposto a concedere ai cantoni svizzeri, e che dovevano essere poste in esecuzione dopo tre mesi. Quanto alla parte relativa al lago Maggiore, ed alle facilitazioni da concedersi nel caso che la strada ferrata arrivasse al lago Maggiore, il ministro di finanze ha mostrato in modo evidentissimo che manca ora la causa di parlarne, imperocchè essendo la convenzione collegata coll'esistenza della società a cui era stata concessa la strada ferrata, e questa società attualmente più non esistendo, cessa la causa per cui si dovevano fare le suddette concessioni.

Quanto all'altra parte, osservava l'onorevole preopinante che in essa vi è un'infrazione, perchè non si accorda più quello che si è promesso; ma questa obbiezione proviene forse dacchè l'onorevole preopinante esaminando il trattato non andò fin oltre a vedere come esso avesse avuto esecuzione. S'egli fosse andato più oltre, avrebbe trovato che con un manifesto camerale del 6 agosto 1847 si stabiliva quanto segue:

« In dipendenza del trattato conchiuso il 16 gennaio ultimo scorso a Lugano coi Governi dei cantoni svizzeri di San Gallo, dei Grigioni e del Ticino, circa lo stabilimento ed esercizio di una strada ferrata che metta in comunicazione il lago Maggiore coi laghi di Costanza e di Vallenstadt, occorrendo ora di provvedere all'eseguimento delle agevolzze doganali contemplate nell'articolo 9 del detto trattato, che debbono essere poste in vigore 3 mesi dopo l'operatosi cambio delle ratifiche del medesimo, S. M. si è disposta a dare a tal fine le analoghe disposizioni, e colla stessa opportunità ha stimato conveniente nell'interesse generale del commercio di estendere alcuna di tali agevolzze a tutte le provenienze indistintamente. »

Queste disposizioni rimangono tuttavia, perchè se ha cessato di avere effetto il trattato, la legge che portava queste disposizioni non ha cessato di averlo; conseguentemente io credo che non si possa opporre all'attuale convenzione l'obbiezione dell'esistenza del trattato di Lugano.

La convenzione di navigazione ha due oggetti; uno è che le mercanzie, le quali dichiarano di transitare uno Stato con destinazione per altro, eseguiscono veramente il transito; e questa convenzione io la trovo così giusta, così morale e così ragionevole, che non saprei farmi carico di averla acconsentita. L'altra disposizione invece ha per oggetto di assicurare l'effetto di questa convenzione coll'autorizzare la visita sulle acque e nei fiumi intermedi.

Egli è vero che nel trattato del 1834 non si trova in termini precisi la disposizione di una visita reciproca, però vi sono tali disposizioni che la lasciano intravedere. Si esitò alcun poco da principio; ma poi sta in fatto che la visita promiscua ebbe luogo. E qui mi si dice: ma i trattati del 1813 stabilirono in questa materia dei principii positivi.

In primo luogo dirò che del lago Maggiore i trattati del 1813 non fanno menzione; parlano bensì della navigazione dei fiumi e riviere finitime nei due Stati, ma non fanno cenno del lago Maggiore. È vero che gli antichi trattati ne facevano

menzione, ma si vede che questi avevano per oggetto di impedire che con vessazioni, che con mezzi indiretti, con balzelli, si impedisse la navigazione su quelle acque, ma intanto disposizione veramente assoluta per cui non si potesse fare visite nell'interesse segnatamente della polizia delle acque del lago, questa non è scritta in verun luogo.

Del resto, in fatto di trattati, io vado convinto che un'interpretazione dei medesimi si possa desumere dall'acquiescenza di coloro che sono più interessati alla loro osservanza. A me non consta, e credo che nemmeno ad altri in questa Camera consti, che mai da parte delle potenze che concorsero a sottoscrivere, sia gli antichi trattati del 1743 e 1751, sia quello del 1813, si sia mai mossa un'osservazione relativamente alla convenzione del 1834, per quanto sia stato fatto con un atto diplomatico e di pubblica ragione. Conseguentemente anche sotto quest'aspetto io reputerei, che si possa desumere, che non siano state considerate come interpretazione erronea dei trattati le disposizioni che si rinvencono nel trattato del 1834, del quale si ragiona, e che l'interpretazione invece sia stata secondo il vero suo spirito.

Dirò poi, o signori, che per quanto queste disposizioni presso noi possano parere esorbitanti, considerata la cosa secondo il diritto comune, non è più lo stesso rimpetto all'Austria; e qui lo dico nel senso che l'Austria ha con quasi tutti gli Stati finitimi convenzioni tali, per cui un contrabbandiere può essere inseguito dal doganiere fino sul territorio opposto. Noi non abbiamo queste convenzioni, abbiamo limitata la sorveglianza sulle acque del lago a 200 metri dalla riva.

Qui io non disconosco per niente, che nella questione delle visite promiscue non possa accadere l'incidente, che quando una barca sia stata colta dai doganieri, e che il sito in cui sia stata colta sia incerto, e che essa venga tradotta avanti all'uno od all'altro tribunale più vicino, il contrabbandiere non possa eccepire di essere stato colto in acque soggette alla giurisdizione del tribunale avanti al quale è tradotto. Questo sicuramente è un caso che può avere qualche gravità; può darsi che, siccome per avere noi ribassato di molto i nostri dazi, non abbiamo più convenienza di stabilire sul lago Maggiore imbarcazioni numerose, e che per altra parte l'Austria, la quale tuttora ha mantenuto diritti assai più elevati dei nostri, ha una flottiglia, dirò così, sulle acque, può avvenire, dico, che il diritto di visita sia esercitato assai più da essa che non da noi; ed io convengo, che per naturale inclinazione di andare avanti alle proprie autorità, i doganieri austriaci saranno più proclivi a tradurre davanti i loro tribunali i delinquenti colti in contravvenzione, che non avanti i nostri.

Ma mi fu osservato da un esperto uomo di legge che in questa questione, quando veramente si trattasse di una barca nostrana la quale fosse tradotta avanti ai tribunali austriaci, l'eccezione d'incompetenza potrebbe essere sempre mossa, qualora realmente l'inquisito eccepisca che il sito in cui è stato colto non era austriaco, ma che l'eccezione non sarà ammessa quando vi sia incertezza. Ora questa incertezza dovrà risultare da un altro mezzo che non sia quello della semplice allegazione, cioè da un'inchiesta.

Comunque, io lo confesso, questa è la parte del trattato che è la più vulnerabile, ma per casi che succederanno rare volte, o non mai, rinunciare assolutamente ai benefizi che il trattato presenta in complesso parrebbe cosa assolutamente inammissibile.

Per quanto a me, quantunque io possa vedere con piacere togliere quel sistema differenziale che sgraziatamente è stato inaugurato, non saprei però declinare dall'avviso che ho espresso da principio di accogliere il trattato.

Esso compirà, almeno per la parte principale della nostra frontiera, quel sistema che la Camera ha con tanto calore abbracciato nello scorso anno.

Io so benissimo che i risultati si dovranno fare aspettare, e che per ora non si vedono ancora, so anch'io, e son lontano dal disconvenirne, che mentre abbiamo ridotto i dritti, abbiamo dovuto accrescere le forze per custodire questi stessi dritti, ma io sono persuaso che potremo abbassare i dritti, finchè ci aggrada, ma che sino al punto in cui ci conserveremo due articoli i quali pagano i dritti che equivalgono al 200 o 300 per cento del loro valore, quali il sale e il tabacco, non potremo mai fare senza una linea forte che ci custodisca la frontiera; finchè esiste questo monopolio, per quanto custodiate le frontiere, il contrabbando si manterrà sempre; esso si conserverà forse piuttosto su questi punti che sugli altri, ma intanto non riuscirete a sradicarlo.

Io non voglio fare perdere maggior tempo alla Camera, e mi riassumo.

Io credo che questi due trattati vogliano essere approvati, sia perchè contengono in complesso vantaggi che noi dobbiamo apprezzare, sia perchè sono una conseguenza immediata e diretta di un altro trattato che abbiamo accettato, sia perchè la prudenza politica ci insegna gli atti doversi conformare alla politica generale.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

Voci. La chiusura! la chiusura!

BRIGNONE, relatore. Domanderei di dire poche parole, se però la Camera vuole adottare la chiusura, io non mi posso opporre. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Se la chiusura è chiesta, io la porrò ai voti secondo il prescritto del regolamento.

SINEO. Io aveva domandato la parola sul principio della discussione.

PRESIDENTE. La parola ora toccherebbe al signor Brignone.

Voci. La chiusura! la chiusura!

SINEO. Io era iscritto: la minoranza della Commissione non ha ancora parlato...

PRESIDENTE. Nemmeno il relatore non ha ancora parlato; mi pare adunque che sia giusto che gli sia concessa la parola.

BRIGNONE, relatore. Se il signor presidente crede di porre ai voti la chiusura, io non parlerò.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la chiusura.

DEPRETIS. Se si domanda la chiusura, io chiedo la parola per parlare contro la chiusura.

BRIGNONE, relatore. Io credo che qualora anche venisse approvata la chiusura, il relatore della Commissione avrà pur sempre il diritto di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

DEPRETIS. Domando la parola contro la chiusura.

Per più motivi mi pare che non si debba chiudere la discussione. La Commissione non fu unanime, e gli onorevoli membri che formavano la minoranza di essa per un accidente non si trovarono presenti quando venne il loro turno di parola. Essi hanno certamente diritto di manifestare i motivi del loro dissenso, e la Camera ha interesse di conoscerli, e non può ricusare a loro la parola.

Questo solo basterebbe, a mio avviso, a farci persuasi che non si deve chiudere la discussione.

Tuttavia aggiungerò che molte e gravi questioni si sono appena sfiorate, e rimangono, si può dire, intatte. Pensi la Camera che si tratta di due atti gravissimi, ciascuno dei quali

merita una discussione piena e profonda. Oggi poi alcuni onorevoli oratori della destra hanno fatte delle narrazioni, ed hanno presentato le cose sotto un punto di vista, che assolutamente non si può ammettere.

Io, che ho fatto la narrativa di alcuni fatti, mi vedo nella necessità di rispondere, e sarebbe incompleta, a' miei occhi, la discussione se non rispondessi.

Aggiungasi che il ministro, valendosi del suo diritto, ha pronunziato due lunghi discorsi, nei quali ha tentato di confutare le osservazioni e gli appunti che si son fatti al trattato. Alle osservazioni dell'onorevole ministro nessuno ebbe campo finora di rispondere... (*Rumori a destra*)

Io lo dico altamente: la chiusura della discussione sul trattato sarebbe immatura. L'onorevole Cadorna ha esaurito a mio avviso presso che per intero tutto quanto riguarda la convenzione, ma sul trattato la discussione è incompleta, ed io avrei non poche osservazioni gravi a produrre (*Rumori*)... Se poi la Camera crede di volere intercedere in questo modo la discussione, può fare a suo talento. (*Rumori a destra*)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi pare che non si possa accusare la Camera d'intercedere le discussioni quando queste durano da cinque giorni. Si ode muovere ogni giorno rimproveri al Ministero perchè non presenta leggi, perchè non promuove riforme amministrative od economiche, e quando sono proposte, dopo cinque giorni di discussione si accusa la maggioranza e il Ministero di volerne intercedere la discussione. Io credo dovere protestare contro quest'accusa che il deputato Depretis vorrebbe gettare contro la maggioranza e contro il Ministero. (*Bravo! a destra e al centro*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Io aspettava che venisse il mio turno di parola per fare un lieve reclamo intorno ad alcune espressioni che sono sicuramente sfuggite per mera inavvertenza al signor relatore.

Non essendo questo mio turno venuto, io non posso dispensarmi dal domandare alla Camera che dia luogo a questa mia osservazione.

Il relatore della Commissione indicò come i quattro membri che votarono in favore del trattato abbiano chieste spiegazioni orali al signor ministro, e la visione dei documenti che furono da essi esaminati.

Ora questa doppia istanza io debbo dichiarare che fu comune anche ai membri della minoranza della Commissione, e lo debbo dichiarare tanto più esplicitamente, in quantochè io fui autore nel mio ufficio di simile proposizione che fu dall'uffizio accettata. Io ho religiosamente osservato il mio mandato facendo simile istanza nel seno della Commissione.

E tanto più stretto era il mio dovere di fare questa avvertenza e questa rettificazione, inquantochè, stando ai termini della relazione, si poteva credere facilmente che un puro rifiuto, senza avere sentito le spiegazioni del signor ministro, senza avere osservato i documenti, fosse l'effetto di quell'esagerazione di sentimenti che alcuno credeva che si fosse recata nella discussione e nell'esame di questo trattato.

Io devo protestare contro questa interpretazione, giacchè nè io nè i miei amici siamo stati condotti da altro che dall'intima convinzione che questo trattato è nuovo, e che si dovevano e si potevano ottenere migliori condizioni; se non si sono ottenute, egli è perchè i nostri diplomatici non aveano sott'occhio i giusti documenti, i giusti elementi sui quali do-

veano trattare, ed io porto ferma opinione che questo sia il motivo per cui il trattato di commercio e navigazione è riuscito a noi sommamente svantaggioso, il motivo per cui si è accettata la convenzione sul contrabbando, la quale stimo non meno pernicioso nelle sue conseguenze, che ingiusta ed impolitica nei principii sui quali essa è fondata.

PRESIDENTE. Il deputato Bonavera ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera, visto che l'importante articolo dell'olio d'oliiva non venne compreso nei precedenti contratti di commercio seguiti colla Francia, e nemmeno viene menzionato nel trattato di commercio coll'Austria di cui si tratta;

« Visto che anzi nella nuova tariffa doganale pubblicata dall'Austria il dazio d'importazione sugli olii fini d'oliiva viene sensibilmente accresciuto,

« Invita il Ministero a prendere in seria considerazione le condizioni delle provincie olearie, onde migliorare la loro sorte con nuove trattative colle suddette potenze, o procurando loro altri giusti compensi, e passa alla discussione del trattato. »

BRIGNONE, relatore. Domando la parola per un fatto personale. (*Movimento d'impazienza*) Ma è indispensabile che io risponda all'onorevole deputato Sineo, e prego la Camera a sentirmi. Anzitutto dirò che quando la relazione si trovò preparata, fu letta nel seno della Commissione; veramente non era presente il signor Sineo, ma vi era l'onorevole Tecchio, il quale ha domandato che io ben notassi nella relazione, che ai motivi che la maggioranza crederà di addurre per approvare il trattato, la minoranza credeva di rimanere affatto estranea.

Per caso mi trovo avere qui il verbale che, come segretario, mi sono fatto carico di redigere esatto quanto potei della prima seduta della Commissione, in cui ciascun commissario espose il parere del rispettivo ufficio; nè darò lettura, e vedrà la Camera ed il signor Sineo che mi sono fatto carico delle osservazioni e domande d'ogni commissario.

« *Verbale primo. — Tornata 6 dicembre a sera.*

« Sono presenti tutti i commissari alle ore 8 e 1/2.

« È nominato presidente il deputato Lisio, e Brignone segretario.

« I commissari espongono il mandato del loro ufficio.

« L'ufficio I, rappresentato dal deputato Bonavera, opinò doversi sospendere l'approvazione del trattato e convenzione come non indispensabili e non vantaggiosi, nessuna riduzione essendosi ottenuta sul diritto d'importazione sul territorio lombardo degli olii sardi.

« L'ufficio II opinò doversi accettare il trattato e convenzione, salvo a domandare spiegazioni al Ministero circa all'articolo 19 del trattato, e 13 della convenzione. L'ufficio è rappresentato dal signor Lisio.

« Il deputato Tecchio dice che l'ufficio III fu per la reiezione del trattato e convenzione, per i pericoli specialmente che presenta l'articolo 13 di questa.

« L'ufficio IV, di cui è commissario il deputato Menabrea, avrebbe preferito non si fosse fatta la convenzione per il contrabbando, ma credette tuttavia dovessero il trattato e la convenzione essere approvati per i vantaggi che quello produrrà circa l'introduzione in Lombardia dei vini piemontesi.

« L'ufficio V approva il trattato non che la convenzione, ma vuole che il suo commissario signor Torelli si faccia carico colla Commissione di esaminare, dai documenti e carteggi dei negozianti, quali possano esse le conseguenze dell'articolo 13 della convenzione.

« L'ufficio VI, rappresentato dal signor Sineo, crede che, non essendo assolutamente indispensabile per ragioni prepotenti di approvare il trattato e la convenzione, si debbano rigettare, come quelli che poco vantaggio economico produrranno, e potranno avere gravi risultati per le leggi eccezionali vigenti in Lombardia. Non doversi ma potersi neppure impedire in modo assoluto il contrabbando che in certe località è l'unica risorsa delle popolazioni.

« Il deputato Brignone finalmente a nome dell'ufficio VII, ecc. »

Bene scorge la Camera che dal verbale redatto in tempo in cui non poteva certamente prevedere questa questione, non risulta che l'onorevole deputato Sineo abbia chiesto comunicazione de' documenti, ma che questa istanza fu fatta da altri.

Io non posso dire assolutamente che il deputato Sineo non abbia però fatta l'istanza da esso accennata, non me ne ricordo; tuttavia, siccome mi son fatto un dovere di inserire nel verbale tutto ciò che i commissari hanno detto a nome dei rispettivi uffici, mi pare che avrei fatto constare anche della domanda che il signor Sineo pretende d'aver inoltrata, qualora fosse veramente avvenuta.

TECCHIO. Io aveva domandata la parola per essere posto fuori di causa. Ho ottenuto quest'intento dal momento che il relatore ha dichiarato che io l'avevo appunto pregato di accennare nella relazione, che quanto contenevasi nella medesima non era per nulla il sentimento della minoranza.

SINEO. Appunto io credo che la minoranza, che era rappresentata da una frazione nel tempo in cui si è letta la relazione, non ha chiamato che si facesse il signor relatore carico dei motivi della minoranza, perchè essa credeva che sarebbe stata ammessa ad esporre questi motivi davanti alla Camera. La Camera oggi ha deciso il contrario; non tocca a me il muoverne querela. Solo io doveva protestare contro qualunque errore e interpretazione che si volesse trarre dal nostro silenzio.

Circa la minuta ossia schizzo di verbale di cui l'onorevole relatore ha data lettura or ora, io non ci ho trovato niente d'inesatto, ma solamente qualche cosa di mancante.

Il signor Brignone ha commesso in allora lo stesso errore che ha commesso nella relazione. Ma non è cosa di cui possa tenersi qualsiasi conto. È notorio che queste minute non hanno un carattere autentico: non si rivedono dai membri della Commissione; io ne ho avuta oggi notizia per la prima volta. Ma dichiaro di nuovo al cospetto della Camera, ed affermo solennemente che io fui spontaneo proponitore nel mio ufficio di quella formola che fu dall'ufficio accettata, la quale sicuramente non ho mancato di riprodurre nella Commissione. Ripeto che ho fatta nella Commissione formale istanza affinché fosse sentito il signor ministro e fossero depositi i documenti, e solo dopo le spiegazioni date dal ministro e l'esame fatto dei documenti ho conchiuso che il trattato era sconveniente e la convenzione assurda e contraria al diritto pubblico ed a quello delle genti.

Le note del signor Brignone, ben lungi dal contraddire alla mia allegazione, le sono anzi affatto coerenti. Egli notava ch'io sottomettevo il rifiuto del trattato al riconoscere preventivamente che non ci fosse nessuna necessità di accettarlo, e con quella necessità non risultava dalla relazione del Ministero, bisognava necessariamente che risultasse dalle ulteriori spiegazioni, dai documenti ch'egli sarebbe stato per comunicarci. Il signor Brignone dunque implicitamente conferma quanto io ho detto.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni; la discussione generale è chiusa. ho dato lettura dell'ordine del giorno proposto dal deputato Bonavera, ed ora debbo vedere se sia appoggiato.

ASPRONI. Domando la parola per una spiegazione che desidero di avere prima di passare alla votazione.

PRESIDENTE. Permetta prima che dimandi se è appoggiato l'ordine del giorno Bonavera.

BONAVERA. Desidero mi sia fatta facoltà di dire due parole in appoggio del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. La parola è al signor Bonavera.

BONAVERA. Non intendo rientrare nella discussione, ho solo a dire due parole.

Voci. Parli! parli!

BONAVERA. Io credo d'aver dimostrato la giustizia del mio ordine del giorno. Difatti ho sentito che da tutte le parti della Camera è stata riconosciuta la giustizia dei reclami da me fatti nell'interesse delle provincie olearie; conseguentemente io desidererei che tanto il relatore della Commissione quanto il Ministero si spiegassero se intendano sì o no di accettare quest'ordine del giorno.

Nel caso che mi vengano addotte delle ragioni in contrario, mi riservo la facoltà di rispondere; in caso poi che nulla vi si opponga e che da tutte le parti si risponda essere giusto l'ordine del giorno da me proposto, allora parmi non vi dovrebbe essere difficoltà alcuna ad accettarlo.

PRESIDENTE. Mi perdoni; se vuole sviluppare il suo ordine del giorno, può farlo, altrimenti io domanderò se è appoggiato, e lo porrò in discussione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Dirò due parole in risposta all'interpellanza del deputato Bonavera.

Il di lui ordine del giorno consta di tre periodi. Nei due primi vi sono delle considerazioni, ed il terzo è così concepito:

« La Camera invita il Ministero a prendere in seria considerazione la situazione delle provincie olearie onde migliorare la loro sorte con nuove trattative colla suddetta potenza, o con altri giusti compensi, e passa alla discussione del trattato. »

Il Ministero non avrebbe difficoltà d'accettare questa proposta, quando l'onorevole signor Bonavera volesse togliere la frase *o con altri giusti compensi*, perchè non si capisce in che debbano consistere, nè che cosa siano questi compensi, e per altra parte bisogna evitare di confondere questioni daziarie con questioni di amministrazione interna. Se l'onorevole preopinante intende con questo di invitare il Ministero a fare nuovi sforzi per ottenere dalle potenze, colle quali abbiamo stipulati dei trattati, delle riduzioni sul dazio dell'olio, il Ministero lo accetta senza difficoltà; se poi vuole, parlando di altri giusti compensi, accennare a vantaggi speciali per quelle provincie, il Ministero non lo potrebbe accettare. Io prego quindi l'onorevole signor Bonavera a dare una spiegazione su questo punto.

BONAVERA. Nel mio ordine del giorno, quando ho espresso le parole *giusti compensi*, io ho inteso di avvisare a compensi analoghi, cioè nella prima parte io mirava a compensi per facilitare l'esportazione degli olii. Nel caso che si ottengano questi compensi, cioè che si possano ottenere delle riduzioni di dazio o per parte della Francia, o per parte dell'Austria, ad oggetto di metterci in eguale condizione con tutti gli altri prodotti dello Stato in linea di eguaglianza e di giustizia distributiva, in questo caso il nostro scopo sarebbe ottenuto. Ma nel caso, o signori, che non si potesse ottenere nessuna riduzione per questo nostro articolo, allora vi sa-

rebbe un'altra parte analoga, cioè vi sarebbe l'importazione, il diritto che noi chiamiamo protettore, per cui, anche nella tariffa che è stata votata nel mese di giugno scorso, noi crediamo avere sofferti degli aggravii, e si potrebbe a suo tempo variare la tariffa per accordare agli olii una protezione, non dico ingiusta, ma proporzionata ed in linea di giustizia distributiva con tutti gli altri prodotti. Mediante questo resterebbe spiegato il valore delle parole *giusti compensi* che io ho posto nel mio ordine del giorno, e siccome questa spiegazione è naturale, ed è fondata sulla proporzionalità, sull'eguaglianza, sulla giustizia, io credo che non dovrebbe trovare nessuna opposizione presso la Camera.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi permetta, ma parmi che qui si voglia dare alla parola *compensi* un significato che non ha.

BONAVERA. Propongo di aggiungere alla parola *compensi* la parola *analoghi*; oppure di dire: *compensi per l'importazione*.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi duole, ma non posso accettare quest'ordine del giorno, perchè io non debbo rinnegare i principii che ho professati: io posso prendere l'impegno per quanto sta in me, di ottenere dalle potenze estere delle modificazioni sulla tariffa degli olii; ma nel caso che a ciò non riuscissi qui a proporre un aumento sugli olii esteri, io per me non me ne sentirei assolutamente capace.

Tolga le parole *giusti compensi*, ed io accetto il suo ordine del giorno. Ove poi il Ministero non riuscisse ad ottenere quanto desidera l'onorevole preopinante, allora ei potrà venirci a chiedere quanto egli reputa essere giusti compensi.

BONAVERA. Io credeva di essermi già spiegato abbastanza, perchè aveva detto, nel caso che non si possa ottenere niente per l'esportazione, che si dovesse avere riguardo quando si rivedrà la tariffa, cioè allora si dovesse avere riguardo per l'importazione.

PRESIDENTE. Signor deputato Bonavera, le pare che questa redazione possa ottenere il suo scopo?

« Invito il Ministero a prendere in seria considerazione la situazione delle provincie olearie, onde migliorare la loro sorte con nuove trattative colle suddette potenze, procurando loro altri giusti compensi, e passa alla discussione dell'articolo. »

BONAVERA. Accetto.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io v'aderisco parimente.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderò prima se l'ordine del giorno del deputato Bonavera è appoggiato.

(È appoggiato.)

MELLANA. Ho domandato la parola per oppormi con tutte le mie forze all'ordine del giorno dell'onorevole Bonavera. (*Ilarità — Movimento d'attenzione*)

Mi oppongo all'adozione di tale proposta e nell'interesse della giustizia, e nell'interesse della dignità parlamentare, e nell'interesse dell'onestà politica. Ma vi oppongo per principio di giustizia, perchè se si facesse precedere l'approvazione di questo trattato da un ordine del giorno che indicasse una sola fra le molte cose in esso stipulate meritevole di venire con successivi trattati migliorata, ne conseguirebbe una formale dichiarazione che questo trattato stesso sia in tutte le sue parti, meno in quella, per noi utile e perfetto. (*Segni generali d'approvazione*) Una tale enormità non vi ha un solo membro in questa Camera che possa ammetterla, gli

stessi ministri che ci hanno presentato il trattato nol potevano dire, nè lo hanno detto. Quindi dal lato della giustizia non si può ammettere l'ordine del giorno Bonavera, a meno che in detto ordine si enumerino tutti gli altri peccati di quel trattato; se volete fare ciò io applaudo, perchè son certo che dietro tale enumerazione neppure gli stessi ministri potrebbero accettarlo. (*ilarità — Bravo! bravo!*)

Come dicevo da prima mi vi oppongo pure per la dignità della Camera. Qui mi giova di ricordare che l'ordine del giorno Bonavera abbraccia ed i trattati con altre potenze già da noi sanzionate e questo coll'Austria, che per l'onore italiano, spero non venga da noi approvato. Riguardo ai primi io ho nulla ad osservare, ma in merito a quest'ultimo non posso comprendere come, essendo ancora in vostro potere di dare o di negare la sanzione, possiate fare precedere la sanzione vostra da una dichiarazione che il trattato è lesivo dei nostri interessi; se tale lo credete, la vostra dignità, la dignità della nazione che rappresentate, esige che sospendiate la vostra sanzione e che mandate al Ministero di riprendere le trattative; questo, questo solo è il linguaggio d'un'Assemblea che si rispetta. (*Bene! bene!*)

Vi ricordo, o signori, l'esempio della Camera elettiva di Francia sotto il regno di Luigi Filippo, quando fu chiamata a votare un trattato conchiuso fra quel Governo e la nazione inglese per la repressione della tratta dei neri. Quella Camera, convinta che erano lesi gl'interessi e la dignità del nome francese, non ha, come si vorrebbe dal signor Bonavera, sancito il trattato, riservandosi di migliorarlo per l'avvenire, ma ne ha sospesa l'adozione, ingiungendo al Ministero di riprendere le trattative; nè si ristette innanzi al pensiero d'un conflitto colla potente Inghilterra. Ed il Ministero non si ritirava, ma inchinandosi innanzi alla dignità della Camera colse con piacere l'occasione per migliorare il trattato stesso. E quel ministro, o signori, era ben più pertinace di quello possono esserlo i nostri. (*ilarità*) La nostra Camera voglia, e ne la prego, anch'essa fare atto di dignità, ed il Ministero saprà imitare l'esempio del signor Guizot.

Ho detto pure che mi opponevo per principio di onestà politica. Se fosse adottato quest'ordine del giorno si potrebbe dire a buon diritto che il Ministero ha fatto mercato per assicurare qualche voto di più a questo trattato. Infatti l'onorevole signor Bonavera aveva ricevuto dal suo ufficio mandato di respingere il trattato; la sua convinzione, palesata appieno nei suoi ragionamenti, era pel rigetto; ora vuole approvarlo; ma con quest'ordine del giorno vorrebbe ottenere un salvocondotto presso i suoi elettori. (*Benissimo! Bravo!*) Ma questo salvocondotto io non voglio concederglielo. (*ilarità generale*)

Quindi, e perchè contro giustizia, e perchè lesivo della dignità della Camera, e perchè di funesto e pernicioso esempio, e perchè infine sarebbe un pregiudicare alla votazione del trattato stesso, io voto e prego la Camera di votare contro l'ordine del giorno del deputato Bonavera. (*Bravo! bravo — Generali segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato Riccardi ha la parola.

RICCARDI. Io credo benissimo che vi è una difficoltà di principio nell'adottare un ordine del giorno che dipende da una votazione che deve ancora farsi, ma il mio scopo nel prendere la parola non era di pregiudicare la deliberazione principale della Camera; io intendo unicamente di occuparmi dei compensi, materia questa interna alla quale era in parte d'accordo l'opinione del signor ministro.

Il signor ministro ammetteva che sarebbe stato debito del Governo di prendere cura di procurare che in altri trattati

si avesse maggior riguardo agli interessi di quelle provincie dello Stato i cui prodotti furono dimenticati nei trattati fin qui conchiusi, facendo in modo cioè, che quelle potenze colle quali si conchiusero convenzioni, accordassero una riduzione di dazio all'entrata presso di esse dell'olio nostrale. Per altra parte, secondo il deputato Bonavera, il compenso si otterrebbe rialzando la nostra tariffa d'importazione degli olii esteri.

Io credo che potrebbe darsi un terzo modo di compensi, quello cioè di avere dei compensi, i quali dipendono più direttamente da noi, e che a mio avviso sarebbero più giusti in generale e più consentanei per far giustizia a quelle provincie, le quali fin qui ebbero poco a lodarsi di tutte le variazioni economiche, di tutti i trattati che si fecero da un anno dalla Camera. Questi compensi consisterebbero principalmente nella revisione della nostra tariffa doganale, giacchè alcuni articoli di necessario consumo per le provincie della Liguria, le quali non producono altro che olio d'oliva, di cui servonsi come mezzo di scambio, rimangono tuttora sottoposti a dazi elevatissimi.

Io citerò specialmente gli articoli *Vino e Grano*, e mi pare che vi sarebbe ragione di abbassare questi ed alcuni altri articoli della nostra tariffa, per migliorare almeno in parte la sorte di quelle provincie, per le quali non si è ancora fatto veramente nulla; e siccome realmente non può entrare nella mente di quelle provincie, che i nuovi provvedimenti economici siano stati improntati di quella giustizia distributiva che si converrebbe a tutte le parti dello Stato, così io non posso a meno di votare per l'ordine del giorno Bonavera, il quale, a mio avviso, non esprime altro che una specie d'assicurazione che, per quanto le circostanze il permettano, la Camera non perderà di vista gli interessi di numerose popolazioni le quali ne hanno estremo bisogno.

Ho voluto pertanto dare queste spiegazioni onde fare sentire che vi sono altri mezzi di compensare quelle provincie, oltre quelli esternati dal deputato Bonavera e dal ministro delle finanze, e che i mezzi da me accennati sono praticabili e giusti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno Bonavera.

(Non è approvato.)

Interrogo la Camera se voglia passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

Darò lettura dell'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Vienna addì dieciotto ottobre 1851 con Sua Maestà l'imperatore d'Austria, ed alla relativa convenzione conchiusa a Torino addì ventidue novembre 1851 per reprimere il contrabbando nel lago Maggiore e nei fiumi Ticino e Po. »

ASPRONI. Domando la parola per una spiegazione.

Sarò laconico, come laconico sarà il mio voto: no.

In questo trattato all'articolo 14 si dice:

« Il dazio d'entrata per i vini comuni del Piemonte importati per uno degli uffizi doganali della frontiera austriaca confinante cogli Stati sardi, ecc. » Domando se sotto la denominazione di *Piemonte* s'intenda ancora l'isola di Sardegna (Oh! oh! a destra)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Questo non può fare dubbio, è il caso dell'adagio troppo noto, *pars pro toto*. I vini comuni della Sardegna saranno trattati come i vini comuni del Piemonte; se fosse pei vini fini in bottiglie, questi non godrebbero dello

stesso beneficio, ma i vini comuni ne godono egualmente. L'onorevole preopinante si convincerà che non può essere altrimenti, quando voglia farsi a considerare che non vi può essere verun mezzo di distinguere i vini di Sardegna da quelli del Piemonte, non potendosi impedire ai produttori della Sardegna di mandare i loro vini nelle cantine di Valenza, e quindi di spedirli a Milano.

ASPRONI. Io mi dichiaro soddisfatto di questa spiegazione.

BOTTA. Io vorrei pure una spiegazione dal signor ministro; vorrei sapere cosa intenda per *legname di costruzione nobile (Risa)*. Nella provincia del collegio che rappresento si fa molto commercio di legname colla Lombardia; ivi non abbiamo legni nobili, e mi ha non poco sorpreso la nobiltà che veggio colla legge attribuita a qualche nostra pianta; desidero che accenni quali siano le aristocratiche, quali le democratiche. (*Parità generale*)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. A dire la verità, io suppongo che per legno nobile si intenda il palissandro ed il mogano.

DEPRETIS. Chiedo la parola.

Poichè la Camera concedendo la parola a due oratori per chiedere spiegazioni ha stabilito un precedente per cui non mi può essere contrastato il diritto di qualuna per mio conto, quindi io mi permetterò di rivolgere la parola al Ministero ed al relatore della Commissione, e di chiedere qualche schiarimento.

La prima volta ch'ebbi l'onore d'intrattenere la Camera su queste gravi questioni, non ho mancato di farle sentire, siccome i vantati benefizi che ci venivano promessi specialmente dal trattato erano in molta parte ipotetici.

Fra gli altri i vantaggi che si sperano dalla pronta congiunzione delle linee delle nostre vie ferrate con quelle del Lombardo-Veneto, dissi ch'erano problematici molto, e non molto assicurati dal momento che il punto di congiunzione delle linee non era noto topograficamente, nè sapevamo quando lo sarebbe, e nemmeno eransi stati comunicati gli studi ed i progetti che dovevano essere fatti a quest'ora e preparati, nè venivaci dato conto delle pratiche e delle trattative in corso su questo oggetto importantissimo e vitale.

Il signor ministro delle finanze passava rapidamente sulla questione e diceva che avrebbe risposto il suo collega il signor ministro dei lavori pubblici.

Ma il signor ministro dei lavori pubblici non ci ha fatto ancora sentire la sua voce, e non ha ancora favorito di rispondere e di darci la spiegazione domandata.

Io aveva inoltre accennato ad alcune dubbiose stipulazioni, ad alcune omissioni inesplicabili del trattato. Ho chiesto dilucidazione sopra un punto abbastanza importante della convenzione: aspettava che il relatore della Commissione rispondesse, ma non ci fu data risposta.

Mossi il dubbio, per esempio, sulla significazione delle parole *frutta ordinarie* indicato nell'Allegato A, fra le poche cose sulle quali è convenuto il *maximum*, domandando se in queste frutta comprendevansi quelle di riviera, per esempio, gli aranci, ed indicava i motivi del dubbio essendo variate le denominazioni delle categorie della vecchia tariffa austriaca.

Nessuna risposta ci fu data.

Mi riesciva inesplicabile come mai il Ministero non avesse dato al suo plenipotenziario l'incarico di chiedere nelle trattative una diminuzione del dazio sugli spiriti, e d'insistere su questa esigenza in quanto che erasi accordata una diminuzione agli spiriti di Francia, ed eransi fondate di recente nel paese delle distillerie, le quali erano un mezzo potente di

sfogo alla produzione viticola, principalmente quando se ne sente maggiormente il bisogno negli anni di abbondanti vendemmie.

Neanche su questo ci fu risposto.

Io aveva anche accennato all'unione doganale coll'Austria dei ducati di Modena e Parma, e chiedeva come mai non si vedesse che l'afflusso dei vini di quelle provincie sui mercati lombardi, ove non andavano prima se non dietro pagamento dello stesso dazio stabilito pei nostri, e dove dopo la lega doganale sarebbero andati, esenti da dazio, a fare concorrenza ai nostri; come mai, dico, non si fosse veduto che per quella concorrenza, e per quel fatto che sta per compiersi, dovevano rendersi illusorii i vantaggi del trattato.

E quanto alla convenienza, io aveva fatto fra le altre un'osservazione sull'interpretazione dell'articolo 13. Io aveva veduto che la lettera della convenzione escludeva il caso che si potessero assoggettare al diritto di visita le isole del lago Maggiore. Vedeva ch'era stato intendimento, almeno da parte del Governo nostro, di sottoporre al diritto di visita le isole de' fiumi Po e Ticino, inabitate, che si fossero formate, o si andassero formando nel letto di essi, e che vestendosi di bosaglia potessero essere ricetto di contrabbando; ma io additavo il caso di un'isola circondata da acque navigabili, nella quale vi fossero case, e tale fosse da costituire una borgata. Io chiedeva al signor ministro ed alla Commissione se quest'isola poteva essere sottoposta al diritto di visita, nel qual caso io avrei creduto manifestamente violato lo Statuto.

Queste spiegazioni non furono date, ed io le domando nuovamente.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Depretis, ed altri oratori prima di lui, avevano stimato che si dovesse determinare il punto d'unione prima di stabilire la massima.

Pare a me che non sarebbe logico il determinare il punto di congiunzione delle strade ferrate, prima che sia stabilito se vi sarà trattato di commercio; imperocchè, quando questo non venisse approvato, non so a che scopo si sarebbe fissato il punto di congiunzione delle strade suddette.

Io credo dunque che prima convenga approvare il trattato e poi fare la convenzione *speciale*, come è stato stabilito.

Dirò poi che per assicurare questa convenzione in modo a noi conveniente, il Governo ha già date opportune istruzioni, ed è disposto a rifiutare tutti quei punti che non fossero consonanti coi nostri interessi; quelli, cioè, che esigessero costruzioni lunghe e dispendiose di altre strade ferrate, o che portassero il transito sul territorio austriaco di preferenza che sul nostro. Osserverò inoltre che l'articolo 13 dove si parla di questa convenzione tende certamente a favorire ancora più i nostri interessi che quelli dell'Austria; in quanto chè vi è stabilita una massima generale per la quale questi nostri interessi sono pienamente assicurati; dovendosi dare preferenza al punto più adatto all'unione delle tre principali città, Torino, Milano e Genova; e per adempiere a questa condizione la differenza fra punto e punto non può essere che piccola. Ciò non ostante il Governo si farà cura di sciegliere quello più utile al nostro paese, e di rifiutare quelli che dal solo vantaggio dell'altro fossero consigliati. Soggiungo inoltre sul merito reale della unione, sul quale non si vorrebbe convenire, che attuando questa unione, la linea della strada ferrata fra Genova e Milano non potrà variare che fra i 160 ed i 180 chilometri, qualunque sia il punto che si scielga, purchè si adempia alle condizioni prescritte nell'articolo 13. Qualunque sia questo punto, lo ripeto, la distanza tra Genova e Milano non varierà che da 160 a 180 chilometri. Ora prego

il signor Depretis a volere osservare che da Milano a Venezia ci sono 280 chilometri. Aggiungo che Venezia non è certamente il porto che muoverà la rivalità più pericolosa a Genova. Il porto che farà a Genova una concorrenza dannosa sarà Trieste.

Ora, quando si sarà arrivati a Venezia con 280 chilometri, bisognerà andare da Venezia a Trieste coi battelli a vapore ed avere un doppio carico e scarico. Che se supponiamo, come avverrà certamente, che si faccia poi una strada ferrata che da Trieste vada a raggiungere quella di Venezia, allora la distanza da Trieste a Milano sarà di circa 440 chilometri. Ciò essendo, domando io, come non sia evidente la preponderanza che avrà il commercio di Genova nel fornire i mercati di Lombardia, in confronto del commercio di Trieste.

Ma il signor Depretis ha detto che appunto per questa vicinanza maggiore di Genova, la di lei preponderanza sarà sempre così grande su Trieste che non dobbiamo perciò molto preoccuparci e temere degli interessi di Genova. Questo sarà vero se vi saranno strade ferrate da ambe le parti; ma se Trieste avrà, come non v'ha da dubitare, una strada ferrata fino a Milano, ed invece vi sarà presso di noi un'interruzione, allora senza dubbio vedremo preponderare sui mercati della Lombardia le merci venute da Trieste a scapito sommo del commercio di Genova.

Conchiudo adunque che uno dei più notevoli vantaggi del trattato è questa congiunzione di strade ferrate, mercè cui acquisterà una grandissima superiorità il commercio di Genova sopra quello di Trieste, e ciò nella proporzione appunto della differenza che esiste fra la distanza di 180 chilometri, e quella di 440.

Voci. Ai voti! ai voti!

BRIGNONE, relatore. Per verità mi pare che si sia trovato il modo, dopo che la Camera ha votato la chiusura, di rientrare a discutere nel merito del trattato.

PRESIDENTE. Mi perdoni. Si è chiuso la discussione generale soltanto.

BRIGNONE, relatore. Ad ogni modo non sarò io che rimprovererò l'onorevole deputato Depretis. Anzi lo ringrazio di avermi fornito il mezzo di dare gli schiarimenti che desidera.

Se la Camera non avesse chiusa la discussione, io avrei anticipato le sue brame. Non avrei però potuto rispondere all'osservazione che ora fece per la prima volta circa all'interpretazione della parola *frutta* che si trova nell' *annesso A* unito al trattato. Io credo che non vi sia dubbio che sotto la parola *frutta* s'intendano anche compresi gli aranci. Così almeno succede nell'interpretazione della nostra tariffa; nè credo che s'interpreti diversamente in Austria.

Quanto agli spiriti, di cui l'onorevole deputato Depretis si è lagnato che non si sia ottenuta una riduzione del dazio, io gli osserverò che, oltre a questo articolo, ve ne sono tanti altri per cui non si è ottenuta alcuna riduzione, ma la Commissione non si è fatto carico di vedere se il trattato non potesse farsi migliore; essa imprese a vedere se il trattato dovesse accettarsi tal quale era fatto; essa non saprebbe dire il motivo per cui il Governo non abbia dato l'incarico al suo negoziatore di trattare anche su questi articoli, nè perchè il plenipotenziario non abbia cercato una riduzione sul medesimo.

Relativamente ai vini si teme (e qui avrei risposto più a lungo all'onorevole deputato Depretis se avessi potuto parlare) che per la lega doganale contratta fra i ducati e l'Austria, d'ora fu avanti i vini dei ducati facciano concorrenza ai nostri vini sulla piazza lombarda. Questo per verità sarà in parte vero; ma appunto per questo, io dico, noi dobbiamo

tenere in conto la riduzione del dazio, perchè questa ci servirà a sostenere più facilmente quel concorso. Noi non potevamo impedire all'Austria di fare una lega doganale coi ducati; ma, dico, tanto più opportuna arriva la riduzione di dazio che ci è accordata nel trattato. In ordine alla convenzione il signor Depretis desidera di sapere se potrà essere soggetta alla perquisizione degli agenti di dogana austriaci un'isola abitata, che si trovi in un fiume navigabile di quelli che ci dividono dall'Austria. Io credo che, sia dai termini in cui è concepito il trattato, sia, e tanto più ancora, dallo spirito di esso, risultante dalle negoziazioni che hanno preceduto la stipulazione della convenzione, io stimo che quest'isola non possa veramente essere visitata; e lo dico, perchè ho veduto che il plenipotenziario che ha trattato questa convenzione si è fatto un grande studio di salvare sempre il domicilio, di non lasciare introdurre nessuna disposizione, per cui gli agenti potessero venire a violare il domicilio. Ciò si evince dalla parte delle trattative che hanno avuto luogo relativamente ai molini; siccome i molini natanti sui fiumi Ticino e Po sono in certo modo stati considerati come abitazioni, e si è stabilito che a loro non si possa estendere il diritto di visita, credo se ne possa inferire che questo diritto non si estenda neppure all'isola dal signor deputato Depretis indicata.

Se il signor deputato Depretis desidera ancora altre spiegazioni, ed ove la Camera lo permetta, io sono pronto a darle.

DEPRETIS. Io debbo innanzi tutto rispondere all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che io non ho punto chiesto, come egli suppone, che il punto di congiunzione delle nostre strade ferrate colle strade di Lombardia fosse determinato prima della stipulazione del trattato. Io dissi ben altro, poichè feci osservare alla Camera che questa gravissima questione, la fissazione cioè del punto di congiunzione delle strade ferrate doveva formare soggetto di un provvedimento legislativo, ed essere sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Io sollecitava però vivamente il Ministero a volerci fare conoscere gli studi, i progetti e le pratiche relative a questo importantissimo affare.

E qui debbo fare notare alla Camera che il Ministero, il quale ci viene ora dicendo che il punto di congiunzione non era conveniente fosse fissato nel trattato, e che prima doveva essere fissata la massima, trovasi in aperta contraddizione con se stesso, cioè colle istruzioni che ha date al suo plenipotenziario. Imperocchè risulta dalle carte che ci furono comunicate, che il plenipotenziario nostro ha tentato di fissare il punto di congiunzione, ma non ha potuto riuscirci.

Questo fatto mi pare significativo, ed io prego la Camera di notarlo. Per me non so come possano mettersi d'accordo il fatto del plenipotenziario, e le parole che abbiamo udite dal ministro.

Del resto io sono ben lieto che il signor ministro mettendo innanzi alla Camera la lunghezza delle diverse linee di strade ferrate, e specialmente quelle da Venezia a Milano, e da Milano a Trieste, mi abbia somministrato un argomento che viene singolarmente in aiuto della mia opinione.

Quand'io osservava alla Camera che i grandiosi benefici che il Ministero si ripromette dal trattato a vantaggio del nostro commercio indiretto, sono di tal natura che l'Austria non ce li può togliere, poichè per la posizione geografica di Genova rispetto alla Lombardia, e rispetto ai paesi ove crescono i prodotti necessari alle manifatture ed alla consumazione di quella provincia, l'Austria non può impedire che Genova sia il porto naturale di Lombardia, nè tentare d'innalzare una barriera di tariffe, senza ledere i suoi interessi finanziari,

questa mia opinione, dico, è corroborata da quanto diceva il signor ministro.

Infatti se la distanza da Genova a Milano è di 160 chilometri, cioè la metà circa della distanza da Milano a Venezia, ed il terzo della distanza da Trieste a Milano, io non so come a dazi uguali potranno le merci, specialmente quelle che partissero dai depositi di Trieste, venire a fare concorrenza a quelle che si mandassero a Milano dal porto di Genova.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quando non ci fosse dalla parte nostra strada ferrata.

DEPRETIS. Quando non ci sia la strada ferrata da parte nostra, noi potremo tuttavia raggiungere assai bene lo stesso scopo conducendo le nostre linee ferrate fino alle nostre acque navigabili, e profittando del minor costo dei trasporti su queste vie, le merci arriveranno sempre a Milano con una spesa complessiva di trasporto minore di quella che occorrerà recandole da Venezia o da Trieste; che se vogliamo distinguere le provenienze di Levante da quelle delle Americhe, la cosa è anche più evidente. Per me è indubitabile che per le merci di Levante potranno Trieste e Venezia fare concorrenza a Genova, massime se le previsioni dell'onorevole Farina si verificheranno e sarà fatta la strada ferrata attraverso l'istmo di Suez prima che scadano i cinque anni, durata del trattato; ma io dico poi che quei porti non potranno mai fare concorrenza a Genova per fornire i mercati lombardi per le provenienze delle Americhe, cioè di una metà del globo. E ciò, dico, torna a conferma della mia opinione.

Ciò detto, rivolgendomi all'onorevole Brignone, dirò che, quando sono entrato in questa discussione, non ebbi in mira di negare assolutamente che in questo trattato l'industria viticola non avesse vantaggio alcuno, bensì volli sostenere, e credo d'aver provato, che i vantaggi erano piccoli e non corrispettivi. Questo e non altro era il mio assunto.

Ora dunque, quando egli dice che appunto perchè adesso esiste una lega doganale tra l'Austria e i ducati, noi abbiamo interesse a che sia diminuito il dazio sul vino, egli non prova già che noi abbiamo un vantaggio, perchè appunto per la lega doganale il vantaggio che consiste nella diminuzione di dazio, può essere ridotto a zero.

Imperocchè bisogna ricordarsi che i nostri vini, e i vini modenesi, e del parmigiano per entrare in Lombardia pagavano lo stesso dazio; dopo la lega doganale i vini dei ducati avendo libero accesso alla Lombardia, ne verrà che il vantaggio del minor dazio ci verrà tolto dalla concorrenza dei vini modenesi, liberi da ogni dazio. Le parole dell'onorevole Brignone vengono dunque a corroborare il mio assunto.

Sugli altri punti il signor Brignone dice, in sostanza, che non sa rispondermi alcun motivo. Ma io credo che veramente era mandato della Commissione di fare indagini e chiedere i motivi per cui non si erano fatte quelle domande.

Del resto accetto la dichiarazione riguardo all'isola di cui ho parlato, che trovasi appunto al confluente del Ticino nel Po; desidero che questa assicurazione, che non sarà soggetta a visite, si avveri, come nel diritto anche nel fatto, quantunque mi sia lecito di dubitarne, poichè quando si associano un forte ed un debole, non è certo quest'ultimo che ci guadagna.

MICHELINI. Domando la parola.

Voci clamorose. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se si vuole chiusa la discussione, si domandi nel modo prescritto dal regolamento.

MICHELINI. Non tanto per considerazioni economiche, quanto per considerazioni strategiche, importantissimo (*l'unità generale*) è il punto di congiunzione delle strade ferrate del Piemonte con quelle della Lombardia: avvi tal punto, a cagione d'esempio, in cui il Piemonte non dovrebbe ad ogni modo acconsentire che avesse luogo l'unione.

Il punto di cui intendo parlare è quello precisamente che è stato chiesto dalla comunale amministrazione di Pavia, e ciò si spiega facilmente col municipalismo, ed è anche stato chiesto dal commercio di Milano, la qual cosa si spiega colla prepotente ingiunzione austriaca.

Quantunque io creda fermamente che trattandosi di una nuova convenzione da farsi coll'Austria, trattandosi di strada ferrata da costruirsi, sia necessario l'intervento del Parlamento per fissare il punto di congiunzione, tuttavia siccome tal cosa fu messa in dubbio dal deputato Depretis, così, prima di dare il mio voto al trattato invito il Ministero a dichiarare se per fissare il punto d'unione esso ricorrerà al Parlamento.

Solamente a questa condizione io darò la mia approvazione al trattato. (*Movimenti diversi*)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'articolo 15 del trattato risolve il quesito elevato dal signor Michelini, e toglie anche la possibilità di operare l'unione delle strade ferrate a Pavia, perchè quell'articolo dice, che si cercherà un punto opportuno per unire Milano a Torino ed a Genova; or domando come da Milano a Torino s'abbia a passare per Pavia.

Vari deputati a sinistra. Ma sarà deciso per legge questo punto?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi pare perfettamente soverchia questa spiegazione; come si potrà fare una strada ferrata senza una legge? Sia che si abbiano a chiedere i fondi per costruirla a conto del Governo, sia che se ne faccia la concessione ad una compagnia, necessariamente ci vuole una legge, e in conseguenza il concorso del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo unico.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	128
Maggioranza	65
Voti favorevoli	90
Voti contrari	38

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione del bilancio passivo dell'azienda d'artiglieria;

2° Discussione del bilancio attivo.